

Essere o apparire? L'imparzialità dei magistrati tra questioni irrisolte e nuove sfide nel diritto costituzionale comparato

di Marta Fasan

Abstract: *To be or to appear? The impartiality of judges between unsolved issues and new challenges in comparative constitutional law* – This paper aims at examining the scope of the criteria for judicial impartiality and the appearance of impartiality, taking into account the new challenges posed by the advent of social media. To this end, the initial section of the paper is dedicated to a comparative analysis of the criteria of judicial impartiality and of appearance of impartiality within the Italian and US legal systems. This analysis aims to elucidate the limitations and potentialities of this instrument. The second part will instead concentrate on developing some considerations, in view of the US regulatory experience, on the desirability of regulating the use of social media by judges and on the function that the criterion of the appearance of impartiality could perform in this context.

Keywords: Judicial impartiality; Appearance of impartiality; Italy; United States; Social media

1657

1. Introduzione

Le garanzie costituzionali preposte all'esercizio del potere giudiziario rappresentano elementi centrali nella struttura degli ordinamenti giuridici contemporanei. Esse, infatti, costituiscono uno strumento essenziale per definire il perimetro oggettivo e soggettivo della funzione giurisdizionale, assicurando, da un lato, attuazione al principio di separazione dei poteri e, dall'altro lato, tutela alla *Rule of Law*¹. Tra le garanzie che nella storia della tradizione giuridica occidentale sono state previste a protezione di tali valori, l'imparzialità assume un ruolo di particolare importanza, in ragione dello specifico status che attribuisce alla figura del giudice.

¹ A questo proposito si veda, *ex multis*, A. Di Giovine, A. Mastromarino, *Il potere giudiziario nella democrazia costituzionale*, in R. Toniatti, M. Magrassi (cur.), *Magistratura, giurisdizione ed equilibri istituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati*, Milano, 2011, 17 ss.; B.C. Smith, *Judges and Democratization. Judicial Independence in New Democracies*, Londra-New York, 2017; E. Hirsch Ballin, G. van der Schyff, M. Stremler (cur.), *European Yearbook of Constitutional Law 2019. Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society*, L'Aia, 2020; M. Cartabia, *The Rule of Law and the Role of Courts*, in 10(1) *Italian Journal of Public Law* 1 (2018); M. Mazza, *Il potere giudiziario*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2014, 1056 ss.; R. Orrù, A. Ciammariconi, L. Sciannella (cur.), *Il potere giudiziario nell'esperienza continentale: the "most" dangerous branch?*, Napoli, 2011.

Il giudice, in quanto soggetto deputato all'esercizio del potere giudiziario, riveste un ruolo del tutto peculiare all'interno degli ordinamenti giuridici che si manifesta non solo nella sfera strettamente professionale, ma anche in quella personale. L'attribuzione allo stesso del compito di dare concreta applicazione alle norme giuridiche e, in questo modo, di assicurare tutela ai diritti fondamentali delle persone ha, infatti, reso necessaria la predisposizione di specifici strumenti giuridici, volti a proteggere la figura istituzionale del giudice dall'ingerenza di interessi altri che ne potessero compromettere la funzione. In questo senso, la previsione della garanzia di imparzialità, insieme a quella di indipendenza, ha garantito negli anni un adeguato distacco del giudice da tutte quelle dinamiche, anche di natura personale, che rischiavano di condizionare il potere giudiziario con conseguenze negative per l'ordinamento democratico e per la tenuta dello Stato di diritto.

Tuttavia, in tempi recenti la garanzia di imparzialità si trova a dover affrontare nuove sfide che rischiano di minare la sua effettiva attuazione. Se, da un lato, sono noti i rischi a cui sono sottoposte l'imparzialità e l'indipendenza degli organi giudiziari a fronte dell'affermazione di derive illiberali negli ordinamenti contemporanei², nuovi profili problematici sono

² Sul punto M.A. Orlandi, *La "democrazia illiberale". Ungheria e Polonia a confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2019, 167 ss.; A. Di Gregorio, A. Angeli, J. Sawicki, *Il costituzionalismo "malato" in Ungheria e Polonia*, in A. Di Gregorio (cur.), *I sistemi costituzionali dei paesi dell'Europa centro-orientale, baltica e balcanica*, Padova, 2019, 378 ss.; G. Delledonne, *Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all'interno dell'Unione Europea*, in *DPCE Online*, 3, 2020, 3999 ss.; T. Drinóczi, A. Bień-Kacała, *Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland*, in 20(8) *German Law Journal* 1140 (2019); M.F. Platter, *Illiberal Democracy and the Struggle on the Right*, in 30(1) *Journal of Democracy* 5 (2019); S. Pitto, *The independence and impartiality of the judiciary is a prerequisite and a fundamental guarantee of the rule of law. Briefs remarks stemming from the Walesa v. Poland pilot-judgement of the ECHR*, in *DPCE online*, 2, 2024, 1599 ss.; M. Mazza, *Le garanzie istituzionali della magistratura in Polonia: un presente difficile, un futuro incerto*, in *DPCE online*, 4, 2020, 4969 ss.; S. Penasa, *L'amministrazione della giustizia in Ungheria: un sistema istituzionale "bicefalo" di derivazione "democratico-illiberale"*, in *DPCE online*, 4, 2020, 4937 ss. Tra le più recenti espressioni delle derive illiberali descritte, si colloca anche la riforma costituzionale messicana relativa al potere giudiziario. Con il *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial* n. 258 del 15 settembre 2024, il Governo messicano ha portato a termine una riforma integrale del sistema giudiziario, da tempo caldeggiata e sostenuta fortemente dal partito di maggioranza, che ne modifica totalmente gli assetti strutturali, con conseguenze rilevanti per la tutela della *Rule of Law*. Infatti, l'introduzione di un nuovo sistema di elezione diretta per i componenti della magistratura federale e della Corte Suprema di Giustizia comporterà nei prossimi mesi la rimozione dall'incarico di circa 1600 giudici a favore dei futuri candidati magistrati, la cui individuazione sarà affidata sostanzialmente alle maggioranze politiche. Tale riforma determina, quindi, un indubbio pregiudizio alle garanzie di indipendenza giudiziaria e separazione dei poteri che si pongono alla base della *Rule of Law*, con potenziali conseguenze negative per la tenuta dell'ordinamento democratico messicano e per la protezione dei diritti fondamentali. a questo proposito si veda T. Groppi, *Symposium on the Judicial Overhaul in Mexico Part 1: Judicial Overhaul and Democratic Backsliding in Mexico*, in *International Journal of Constitutional Law Blog*, 30 September 2024, in <https://www.iconnectblog.com/symposium-on-the-judicial-overhaul-in-mexico-part-1-judicial-overhaul-and-democratic-backsliding-in-mexico/>.

posti anche dai processi di digitalizzazione che caratterizzano la società attuale. In particolare, la diffusione delle piattaforme digitali, e più nello specifico dei *social media*, ha dato origine a nuovi spazi di interazione e di partecipazione sociale da cui i giudici, nelle vesti di comuni cittadini e cittadine, non risultano esclusi³. La presenza sulle piattaforme *social* di persone appartenenti all'ordine giudiziario pone quindi la garanzia costituzionale dell'imparzialità giudiziaria di fronte alla necessità di trovare nuove modalità di attuazione, alla luce del precetto giuridico che chiede al giudice non solo di essere imparziale, ma anche di apparire come tale.

Il presente contributo si propone di riflettere sulla portata dei criteri di imparzialità giudiziaria e di apparenza di imparzialità, anche a fronte delle nuove sfide dettate dall'avvento dei *social media*, analizzandone le declinazioni, in prospettiva comparata, all'interno degli ordinamenti italiano e statunitense. Questi due ordinamenti, infatti, costituiscono casi studio paradigmatici per comprendere l'importanza assunta dai criteri in esame quali garanzie della *Rule of Law*, seppur in presenza di elementi di differenziazione per ciò che concerne le modalità di riconoscimento e di implementazione⁴. Sulla base di tali premesse, la prima parte dello scritto sarà dedicata alla ricostruzione del contenuto di questi criteri nel contesto dei due ordinamenti indicati, evidenziandone limiti e potenzialità. La seconda parte, invece, sarà incentrata sullo svolgimento di alcune considerazioni, anche in questo caso alla luce dell'esperienza normativa statunitense, sull'opportunità di regolare l'uso dei *social media* da parte dei giudici e sul ruolo che in tale contesto può assumere l'apparenza di imparzialità.

2. L'imparzialità del giudice nell'ordinamento italiano

L'esercizio del potere giudiziario viene disciplinato nella maggior parte dei casi già dalle Carte fondamentali, che ne dettano i principi e i contenuti essenziali⁵. In questa prospettiva si colloca anche la Costituzione italiana, la

³ V. Zeno-Zencovich, *Social Media and Fair Trial*, in R.L. Weaver et al. (eds.), *Free Speech, privacy and Media. Comparative Perspectives*, Durham, 2020, 63 ss.

⁴ Sull'importanza assunta dall'individuazione di casi studio, secondo diversi criteri metodologici, nelle analisi in materia di diritto pubblico comparato cfr. R. Hirschl, *The Questions of Case Selection in Comparative Constitutional Law*, in 53(1) *The American Journal of Comparative Law* 125 (2005).

⁵ Simili disposizioni relative all'esercizio, all'organizzazione e al funzionamento del potere giudiziario non sono esclusive appannaggio delle Costituzioni nazionali, ma sono riscontrabili anche a livello sovranazionale e internazionale, in ragione dell'importanza che lo stesso riveste per la tutela della *Rule of Law*. Così, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dedica il Titolo VI alla disciplina della giustizia, riconoscendo il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice e il diritto dei cittadini a vedere la propria causa decisa, in tempi ragionevoli, da un giudice imparziale e indipendente, precostituito per legge (art. 47). Lo stesso tipo di garanzie sono previste anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che riconosce il diritto a essere giudicati equamente, e in tempi ragionevoli, da un tribunale imparziale e indipendente nell'alveo di tutela accordata al più ampio diritto a un equo processo (art. 6). Per una ricostruzione del contenuto di queste disposizioni e della relativa giurisprudenza cfr. M. Caianiello, *Giudice imparziale precostituito e tutela effettiva dei diritti in materia penale*, in R. Mastroianni et al. (cur.), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano,

quale al Titolo IV del testo costituzionale stabilisce le principali garanzie che presidiano la magistratura e il suo funzionamento, nell'ottica di assicurare, da un lato, l'autonomia del potere giudiziario, conservandone la funzione di controlimita rispetto agli altri poteri dello Stato, e, dall'altro, l'effettiva tutela delle posizioni giuridiche soggettive all'interno dell'ordinamento⁶. Tra queste misure, l'imparzialità dell'organo giudicante assume un ruolo centrale nell'assicurare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

Tale garanzia afferma la necessità che il giudice, nel dirimere la controversia sottopostagli, mantenga una posizione di equidistanza rispetto agli interessi fatti valere dalle parti e che, di conseguenza, elabori una decisione priva di pregiudizi e di condizionamenti dovuti a interessi altri rispetto alla soluzione della questione esaminata e al diritto applicabile⁷. Intesa in questo senso, l'imparzialità del giudice si esplica sia nella dimensione soggettiva che in quella oggettiva, andando ad incidere non solo su profili di natura personale che caratterizzano il soggetto giudicante, ma anche su aspetti organizzativi e procedurali dello svolgimento della funzione attribuitagli. Un concetto che, quindi, potrebbe impropriamente tradursi nell'immagine di un giudice neutro rispetto alle posizioni espresse in giudizio. L'impostazione terminologica che vede una piena equiparazione tra le nozioni di imparzialità e di neutralità, sostenuta in parte anche in quanto affermato in alcune occasioni dalla giurisprudenza costituzionale⁸, andrebbe, infatti, a identificare il giudice quale soggetto indifferente rispetto alla controversia in esame e al suo esito, laddove parte della dottrina ritiene, invece, più appropriato utilizzare il concetto di imparzialità per indicare la posizione al di sopra delle parti in cui si colloca l'organo giudicante. In questi termini, la dimensione di superiorità iniziale del giudice sarebbe destinata a venire meno nella fase di applicazione del diritto e a tradursi nell'espressione a favore di una delle posizioni esposte e illustrate in giudizio⁹.

Oltre alla nozione di neutralità, l'imparzialità viene, poi, molto spesso associata a livello dottrinale e giurisprudenziale a un'altra delle garanzie che presidiano l'esercizio del potere giudiziario, cioè l'indipendenza del giudice. Nonostante le due garanzie si differenzino sostanzialmente per significato e per funzionalità, riferendosi l'una alla persona fisica del giudice nel concreto esercizio della sua funzione e l'altra all'organo in quanto espressione del potere giudiziario¹⁰, la creazione di questa endiadi non è da considerarsi

2017, 903 ss.; R. Chenal, F. Gambini, A. Tamiotti, *Art. 6*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, Padova, 2012, 216 ss.

⁶ Così ribadito in G. de Vergottini, *Diritto costituzionale*, Milano, 2023, 676 ss.

⁷ In tal senso N. Zanon, F. Biondi, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Torino, 2019, 191-192.

⁸ Così, ad esempio, in Corte cost., sent. 17/1965, p.to 2, *Cons. dir.*, si afferma «(...) Ma l'esclusione di tale regola (...) non importa lesione del principio dell'imparzialità del giudice [il cui primo fondamento risiede nell'art. 3 della Costituzione]. Quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneità e indifferenza – e perciò di neutralità – rispetto agli interessi in causa».

⁹ N. Zanon, F. Biondi, *op. cit.*, 192 e 196-197.

¹⁰ Secondo questa prospettiva, la garanzia costituzionale di imparzialità troverebbe, quindi, piena attuazione nel contesto di un rapporto giuridico processuale già costituito, differenziandosi in questo dalla garanzia di indipendenza che contraddistingue non solo la dimensione funzionale, ma anche quella istituzionale dell'organo giudicante. Su

priva di giustificazioni. Imparzialità e indipendenza, vista l'importanza che assumono nelle dinamiche giudiziarie, si pongono tra loro in un rapporto di stretta correlazione, se non addirittura, di vera e propria strumentalità. Come ha avuto modo di osservare la Corte costituzionale, la scelta di rendere il potere giudiziario indipendente dall'autorità di governo e dagli interessi di altri soggetti risulta fondamentale nel garantire che il giudice sia imparziale nell'esercizio della sua funzione¹¹. L'autonomia degli organi giudicanti, quale mancata soggezione istituzionale e funzionale a elementi diversi dal diritto¹², diventa quindi presupposto della loro posizione *super partes* nell'espletamento dell'attività giudiziaria¹³. Tale strumentalità non si traduce, però, in un automatismo tra le due garanzie. Come ha evidenziato, anche in questo caso, la giurisprudenza costituzionale, il difetto di imparzialità riscontrato in un giudice non sempre è conseguenza di una mancata indipendenza, dal momento che l'ordinamento prevede ipotesi e situazioni di parzialità senza che sia messa in discussione l'autonomia del potere giudiziario¹⁴.

Nonostante l'importanza che questa garanzia assume nell'assicurare il corretto e adeguato esercizio della funzione giurisdizionale, l'imparzialità del

questi profili cfr. U. Pototschnig, *Il giudice interessato non è indipendente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 1965, 1291 ss. Per una ricostruzione dei profili in cui si articola l'indipendenza del potere giudiziario nel contesto dell'ordinamento italiano si veda, tra i molti, F. Bonifacio, G. Giacobbe, *La magistratura. Art. 104-107*, in G. Branca, A. Pizzorusso (cur.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1996, 1-9; S. Bartole, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Padova, 1964, 128-129; S. Panizza, *Art. 104*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006, 2011 ss.; A. Pizzorusso, *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1982, 87 ss.; F. Rigano, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1982, 33 ss.; G. Silvestri, *L'indipendenza della magistratura come ordine. Il CSM e le sue funzioni «politiche». Il problema della sua composizione e quello del sostanziale vincolo di mandato nei confronti del Parlamento, dei partiti e delle correnti della magistratura*, in S. Merlini (cur.), *Magistratura e politica*, Firenze, 2016, 125-138; S. Bartole, *Giudice. Teoria generale*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma, 1989, 2 ss.; G. Ferri, *Autonomia e indipendenza della magistratura tra "vecchio" e "nuovo" ordinamento giudiziario*, in *Rivista AIC*, 4, 2017, 38 ss.

¹¹ Così affermato in Corte cost., sent. 60/1969, p.to 2, *cons. dir.*

¹² In questo caso il riferimento è a quanto disposto dall'art. 101, comma 2, Cost., secondo cui «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Attraverso tale disposizione, la Costituzione italiana riconosce nella regola giuridica il fondamento e il limite della sua indipendenza, la quale per l'appunto si pone quale unico limite all'esercizio della funzione giudiziaria. A questo proposito cfr. N. Zanon, L. Panzeri, *Art. 101*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006, 1960; R. Guastini, *La Magistratura. Art. 101*, in G. Branca (cur.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1994, 176; P. Grossi, *Indipendenza del pubblico ministero ed esclusiva soggezione dei giudici alla legge*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 1964, 564 ss.; N. Zanon, *La responsabilità dei giudici*, in Associazione italiana dei costituzionalisti (cur.), *Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale*, Padova, 2008, 217 ss.; G. D'Elia, *Magistratura, polizia giudiziaria e Costituzione. Contributo allo studio dell'art. 109 Cost.*, Milano, 2002, 59 ss.; D. Bifulco, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto». Contributo allo studio dell'art. 101, comma 2 della Costituzione italiana*, Napoli, 2008. Il vincolo esclusivamente legislativo all'attività del giudice è ribadito anche in Corte cost., sent. 40/1964.

¹³ Corte cost., sent. 128/1974, § 2.

¹⁴ In questo senso Corte cost., sent. 284/1986, p.to 4, *Cons. dir.*

giudice non ha trovato esplicito riconoscimento all'interno della Costituzione italiana fin dalla sua adozione, ma ha ricevuto piena legittimazione grazie all'attività interpretativa svolta dalla Consulta, la quale ne ha ancorato i contenuti all'interno del testo costituzionale.

Così, un primo e generale fondamento dell'imparzialità del giudice è stato individuato dalla Corte costituzionale nel principio di eguaglianza, la quale ha evidenziato come il riconoscimento dell'eguaglianza delle persone davanti alla legge si concretizza anche all'interno della dinamica giudiziaria, dove si rende necessario che il giudice consideri le parti del processo uguali a tutti gli altri cittadini, ma soprattutto uguali tra loro, in una condizione di partenza di assoluta parità processuale¹⁵.

A questa prima fonte di legittimazione costituzionale ha fatto seguito l'inquadramento dell'imparzialità giudiziaria alla luce dell'art. 25, comma 1, della Costituzione, ancorandone il contenuto al principio del giudice naturale precostituito per legge¹⁶. Sempre nella lettura data dalla Corte costituzionale, tale disposizione contribuisce a garantire l'imparzialità e l'obiettività del giudice nelle operazioni interpretative e decisionali, in quanto la previsione di criteri oggettivi, volti a identificare l'organo giudiziario competente, assicura che l'assegnazione di una determinata controversia a uno specifico giudice avvenga in modo del tutto casuale, senza l'ingerenza di altri fattori¹⁷. In questa prospettiva, anche la scelta di collegare l'imparzialità a una disposizione collocata nella parte della Costituzione concernente i diritti e i doveri dei cittadini conferma l'importanza di assicurare la presenza di un organo libero da influenze esterne nella tutela dei diritti e degli interessi delle persone¹⁸. Tuttavia, la possibilità che sussistano circostanze e condizioni tali da dover distogliere il giudice ordinariamente competente dallo svolgimento della propria funzione per garantirne l'imparzialità¹⁹ ha portato dottrina e giurisprudenza ad abbandonare, nel corso degli anni, l'idea di ricondurre, anche se non esclusivamente, l'imparzialità al principio del giudice precostituito e

¹⁵ Il fondamento dell'imparzialità del giudice nel principio di eguaglianza è stato chiaramente ribadito nella già citata Corte cost., sent. 17/1996, p.to 3.2. Così ribadito anche in N. Zanon, F. Biondi, *op. cit.*, p. 198.

¹⁶ Per un commento ai concetti di giudice "naturale" e "precostituito" contenuti nella disposizione in oggetto si rimanda a M. D'Amico, G. Arconzo, *Art. 25*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivieri (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, 526 ss., in part. 530. Per alcune riflessioni anche sugli sviluppi giurisprudenziali che hanno riguardato tale disposizione cfr. F. Dal Canto, *Lezioni di ordinamento giudiziario*, Torino, 2024, 89 ss.

¹⁷ Tale legame tra le garanzie di imparzialità e di precostituzione e naturalità dell'organo giudiziario è enunciata, ad esempio, in Corte cost., sent. 127/1979; Corte cost., sent. 460/1994; Corte cost., sent. 156/1985. Sulla rilevanza del requisito della naturalità del giudice si veda anche G. Silvestri, *Giustizia e giudici nei sistemi costituzionali*, Torino, 1997, 169-171. L'autore però precisa che la presenza di procedimenti garantistici per la designazione del giudice non può considerarsi di per sé garanzia di imparzialità, in quanto questa può essere valutata solo in relazione al caso concreto e quindi a posteriori.

¹⁸ Così in Corte cost., sent. 272/1998.

¹⁹ Corte cost., sent. 168/1976, p.to 3, *Cons. dir.* La posizione è stata ribadita anche in Corte cost., sent. 50/1963; Corte cost., sent. 156/1963; Corte cost., sent. 173/1970; Corte cost., sent. 71/1975.

naturale, pur senza negare il forte legame esistente tra i due istituti²⁰. Si è quindi passati a un inquadramento costituzionale della garanzia di imparzialità fondato sulla combinazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, ricollegandola quindi non solo al già menzionato principio di eguaglianza, ma anche alla tutela del diritto di difesa²¹. Lo stretto collegamento tra i due articoli, insieme a una lettura unitaria di tutte le disposizioni della Carta fondamentale dedicate alla magistratura, ha portato la Corte costituzionale a rimarcare la rilevanza della più ampia nozione di giusto processo e a ricondurvi al suo interno l'imparzialità del giudice²². Questo concetto, infatti, svolge l'essenziale operazione di racchiudere nel suo significato tutti i principi e le garanzie che la Costituzione italiana prevede in relazione alla funzione giurisdizionale e ai diritti di azione e difesa in giudizio²³, tra i quali l'imparzialità del giudice assume un ruolo centrale in quanto elemento preliminare alla realizzazione di tutte le altre garanzie che rientrano nella nozione di giusto processo²⁴.

La rilevanza assunta dalle operazioni ermeneutiche della Corte costituzionale, insieme alle influenze esercitate dalle fonti internazionali²⁵, nel riconoscere l'importanza dell'imparzialità del giudice, e in generale del giusto processo, hanno spinto il legislatore italiano a intervenire sul testo costituzionale per attribuire legittimazione esplicita a questi istituti²⁶. Con

²⁰ N. Zanon, F. Biondi, *op. cit.*, 199. Gli autori, inoltre, sottolineano come la Corte costituzionale, nell'interpretazione data all'imparzialità del giudice, abbia cercato di ancorare tale principio non solo alla nozione di giudice naturale precostituito, ma anche all'art. 101, comma 2, Cost., così da rendere l'imparzialità una caratteristica maggiormente riferibile alla funzione giurisdizionale. Così, ad esempio, in Corte cost., sent. 124/1992, p.to 3, *Cons. dir.*

²¹ Sul contenuto dell'art. 24 Cost. e sul rapporto con il principio di imparzialità si veda A. Police, *art. 24*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivieri (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, 502-510. Come ricordato in M. Cecchetti, *La riforma dell'art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in U. De Siervo (cur.), *Osservatorio sulle fonti 2000*, Torino, 2001, 47, il diritto alla difesa è stato qualificato dalla Corte costituzionale non solo come un diritto inviolabile della persona, ma anche come uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano in Corte cost., sent. 18/1982, p.to 4, *Cons. dir.*

²² Così in Corte cost., sent. 70/1961. Su questo punto cfr. M. Cecchetti, *Giusto processo (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto, Appendice*, V, Milano, 2001; L.P. Comoglio, *I modelli di garanzia costituzionale del processo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 3, 1991, 679, in part. 730 e ss.

²³ In questo senso Corte cost., sent. 131/1996, p.to 3.1, *Cons. dir.*

²⁴ Corte cost., sent. 177/1996; Corte cost., sent. 306/1997.

²⁵ Per un'analisi generale dei fattori che hanno spinto verso la riforma della Costituzione italiana cfr. M. Cecchetti, *La riforma dell'art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, cit., 41 e ss.; S. Fois, *Il modello costituzionale del «giusto processo»*, in *Rassegna parlamentare*, 3, 2000, 569 ss.

²⁶ In A. Andronio, *Art. 111*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006, 2105, l'autore sottolinea come la volontà di introdurre un esplicito riferimento al "giusto processo" e di definirne le garanzie applicative all'interno della Costituzione sia stata determinata, in primo luogo, dal desiderio di arginare il potere della Corte costituzionale di emanare sentenze manipolatrici in grado di modificare il dettato legislativo e, in secondo luogo, dall'intenzione di porre fine all'interpretazione adottata dalla Consulta in tema di contraddittorio processuale. Sul

l'approvazione della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, sono stati quindi codificati nel testo dell'art. 111 della Costituzione il principio del giusto processo e le garanzie a esso collegate²⁷, tra cui per l'appunto rientra anche l'imparzialità del giudice. Così, nell'enunciato «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo imparziale» la garanzia di imparzialità trova oggi espresso fondamento costituzionale nel comma 2 dell'art. 111 della Costituzione, contribuendo a completare la determinazione dello status costituzionale dei magistrati all'interno dell'ordinamento italiano²⁸.

2.1 Il criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria. Dall'influenza convenzionale...

La previsione di esplicite disposizioni costituzionali in materia di imparzialità giudiziaria non costituisce l'unico modo in cui l'ordinamento italiano assicura l'attuazione di questa garanzia, ma sussistono altri meccanismi finalizzati a presidiare la garanzia di equidistanza e di terzietà del giudice nell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, accanto agli istituti di natura processuale dell'incompatibilità, della ricsuzione e dell'astensione²⁹, desta interesse un ulteriore strumento che contribuisce a riempire di contenuto e a dare effettiva applicazione alla garanzia di imparzialità, e cioè il criterio della c.d. apparenza di imparzialità.

Tale locuzione fa riferimento all'esigenza di credibilità che deve accompagnare il dovere di imparzialità richiesto al giudice in quanto

punto si veda anche F. Zannotti, *La costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel dibattito parlamentare*, in C. Guarnieri, F. Zannotti (cur.), *Giusto processo?*, Padova, 2006, 40 e ss.; C. Conti, *La giurisprudenza costituzionale sul giusto processo penale: riflessioni a un lustro dall'entrata in vigore del "nuovo" art. 111 Cost.*, in L. Filippi (cur.), *Equo processo: normativa italiana ed europea a confronto*, Padova, 2006, 119 e ss.

²⁷ Tale aspetto è evidenziato in M. Cecchetti, *Giusto processo (dir. cost.)*, cit.; S. Fois, *op. cit.*, 576 ss.

²⁸ La portata innovativa della riforma costituzionale menzionata è stata, però, ridimensionata dalla stessa Corte costituzionale, laddove in Corte cost., sent. 240/2003, p.to 3.2, *Cons. dir.*, ha ribadito come il novellato art. 111 Cost. non aggiunga novità sostanziali per ciò che concerne la tutela dell'imparzialità giudiziaria. Sul punto cfr. C. Bologna, *Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2018, 625 ss.; N. Zanon, F. Biondi, *op. cit.*, 200. La stessa posizione era stata assunta in Corte cost., ord. 112/2002, dove, per l'appunto, la Corte aveva ribadito l'appartenenza dell'imparzialità del giudice all'alveo delle garanzie costituzionalmente previste e tutelate già prima della sua formale codificazione.

²⁹ In materia di incompatibilità, in Corte cost., ord. 367/2002, e in Corte cost., sent. 335/2002, p.to 2.1, *Cons. dir.*, il Giudice delle leggi ha riconosciuto l'applicazione dell'istituto a tutti i casi in cui possano crearsi condizioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice all'interno dello stesso procedimento in corso. Per quanto riguarda, invece, l'astensione e la ricsuzione la Corte ne ha legittimato l'uso in tutte quelle situazioni in cui il pregiudizio per l'imparzialità del giudice possa arrivare da fonti esterne allo svolgimento del procedimento giudiziario. Su questi ultimi istituti si veda quanto affermato anche in Corte cost., ord. 367/2002; Corte cost., sent. 113/2000, p.to 3, *Cons. dir.*; Corte cost., sent. 283/2000, p.to 3, *Cons. dir.* Cfr. anche A. Andronio, *op. cit.*, 2115.

espressione di un potere dello Stato. Considerato il ruolo che gli organi giudiziari assumono quali garanti della *Rule of Law* e della tutela dei diritti fondamentali nel contesto sociale contemporaneo, sussiste, infatti, la necessità che il giudice non solo sia effettivamente equidistante e terzo nell'esercizio della sua funzione, ma che la sua imparzialità sia anche credibile agli occhi dell'opinione pubblica. In questi termini, il modo in cui il giudice appare pubblicamente con le sue esternazioni e con il suo comportamento costituisce un criterio per valutare l'effettiva implementazione e il concreto rispetto dell'imparzialità giudiziaria³⁰.

L'apparenza di imparzialità nasce quale criterio di natura essenzialmente giurisprudenziale, frutto dapprima dell'attività interpretativa realizzata dalle Corti nazionali e successivamente sviluppato a livello internazionale³¹. La Corte EDU ha avuto, infatti, un ruolo di particolare preminenza nell'inquadrare il criterio dell'apparenza di imparzialità e nell'indicare il perimetro di applicazione all'interno della dimensione convenzionale e non solo.

A partire dagli anni '70³², la Corte di Strasburgo ha iniziato a valutare il rispetto del requisito di imparzialità, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della CEDU, anche alla luce della percezione avuta dalle parti processuali e dai cittadini sulle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, ponendo attenzione a due profili specifici nell'orientamento giurisprudenziale elaborato: l'organizzazione giudiziaria e le dichiarazioni fatte dai singoli giudici in contesti estranei all'esercizio della funzione giurisdizionale. Per ciò che riguarda il primo aspetto enucleato dalla Corte, con le sentenze *Delacourt v. Belgium* (1970) e *Piersack v. Belgium* (1983) sono state poste le basi per lo sviluppo del criterio dell'apparenza di imparzialità nella dimensione convenzionale. Nell'esaminare l'appropriatezza, in un caso, della partecipazione del *Procureur Général* alla camera di consiglio della

³⁰ In P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1954, 239, l'autore infatti afferma come i giudici «non basta che siano giusti, ma occorre che essi si comportino in modo da apparire tali».

³¹ L'importanza per i giudici non solo di essere, ma anche di apparire imparziali nell'esercizio della propria funzione è stata infatti affermata per la prima volta dall'ordinamento inglese. Infatti, nella sentenza *The King v. Sussex justices ex parte McCarthy*, (1924) 1 KB 256, (1923), Lord Chief Justice Hewart afferma: «(...) a long line of cases shows that it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done». Per un commento all'origine inglese del criterio in esame cfr. A. Richardson Oakes, H. Davies, *Justice must be seen to be done: a contextual reappraisal*, in 37(2) *Adelaide Law Review* 461 (2016); R.J. McKoski, *Giving up Appearances: Judicial Disqualification and the Apprehension of Bias*, in 4 *British Journal of American Legal Studies* 35 (2015); M. Sunnqvist, *Impartiality and independence of judges: the development in European case law*, in (5)1 *Nordic Journal of European Law* 67 (2022).

³² Prima del suo riconoscimento in via giurisprudenziale, l'apparenza di imparzialità aveva trovato legittimazione in alcune decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo e del Comitato dei Ministri. Così, nei casi *Ofner*, *Hopfinger*, *Pataki* e *Dunshirn*, gli organi del Consiglio d'Europa avevano già sottolineato l'importanza delle percezioni esterne nel valutare il rispetto delle garanzie previste dall'art. 6, CEDU, tra cui anche l'imparzialità del giudice. Sul punto cfr. A. Richardson Oakes, H. Davies, *Process, Outcomes and the Invention of Tradition: The Growing Importance of the Appearance of Judicial Neutrality*, in 51 *Santa Clara Law Review* 573 (2011).

Corte di Cassazione e, nell'altro caso, della presenza all'interno dell'organo giudicante d'appello di un magistrato che in precedenza aveva svolto il ruolo di pubblico ministero nella stessa causa, la Corte EDU ha affermato che anche le apparenze possono avere rilevanza nello stabilire se sia stato rispettato o meno quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione, soprattutto a fronte di circostanze processuali che possono ingenerare dubbi sul rispetto della garanzia di imparzialità in chi non conosce tecnicamente il funzionamento del sistema giudiziario³³. Se, infatti, sussistono ragioni legittime per temere che il giudice non sia imparziale, questo dovrà essere rimosso dal suo incarico per evitare che sia messa in discussione la fiducia che gli organi giudiziari devono ispirare nel pubblico in una società democratica³⁴. Tuttavia, l'esistenza di dubbi e timori nelle parti sull'effettiva imparzialità del giudice non è, secondo la Corte, da considerarsi di per sé un fattore decisivo per determinare l'assenza di questa garanzia e, quindi, la violazione di quanto disposto dall'art. 6 CEDU. Come ribadito in *Morel v. France*, bisogna, infatti, dimostrare che la paura degli interessati sia oggettivamente giustificata per ritenere fondata la mancanza di imparzialità secondo quanto appare dall'organizzazione degli uffici giudiziari e dei magistrati³⁵.

L'assunto che «*justice must not only be done; it must also be seen to be done*»³⁶ è stato, poi, confermato dalla Corte di Strasburgo anche in riferimento al secondo profilo su cui il criterio dell'apparenza di imparzialità è stato costruito, cioè le opinioni, ma in alcuni casi anche i comportamenti, manifestate dai magistrati in contesti giudiziari ed extragiudiziari. In particolare, il filone giurisprudenziale che fonda il criterio dell'apparenza di imparzialità sull'esame di questo aspetto riguarda, nella maggior parte dei casi, tre tipologie di opinioni espresse dai giudici.

In primo luogo, assumono rilevanza le dichiarazioni rese pubblicamente da un giudice in relazione alla causa sottoposta al suo giudizio. In *Buscemi v. Italy* la Corte EDU ha, infatti, riconosciuto come l'espressione da parte del giudice di dichiarazioni e precisazioni a mezzo

³³ *Delacourt v. Belgium*, 17 gennaio 1970, § 31.

³⁴ *Piersack v. Belgium*, 1 ottobre 1982, § 30. L'importanza di valutare la dimensione dell'apparenza per giudicare l'effettivo rispetto dell'art. 6 CEDU è sottolineata anche in *Campbell and Fell v. the United Kingdom*, 28 giugno 1984, § 18; *Sramek v. Austria*, 22 ottobre 1984, § 42; *De Cubber v. Belgium*, 26 ottobre 1984, § 26; *Bönisch v. Austria*, 6 maggio 1985, § 32; *Belilos v. Switzerland*, 29 aprile 1988, § 67; *Hauschildt v. Denmark*, 24 maggio 1989, § 48; *Langborger v. Sweden*, 22 giugno 1989, §32; *Demicoli v. Malta*, 27 agosto 1991, § 40; *Brandstetter v. Austria*, 28 agosto 1991, §44; *Borgers v. Belgium*, 30 ottobre 1991, § 24 e *San Leonard Band club v. Malta*, 29 luglio 2004, §60-

³⁵ *Affaire Morel c. France*, 6 giugno 2000, § 42. Lo stesso principio era stato già ribadito dalla Corte EDU in *Case of Castillo Algar v. Spain*, 28 ottobre 1998, § 45, laddove si affermava «(...) *it must be determined whether, irrespective of the judge's personal conduct, there are ascertainable facts which may raise doubts as to his impartiality. In this respect even appearances may be of a certain importance. What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public, including the accused*».

³⁶ Il detto qui riportato viene esplicitamente ripreso dalla Corte EDU nella menzionata sentenza *Delacourt v. Belgium*, 17 gennaio 1970, § 31, la quale, a sua volta, richiama l'argomentazione sviluppata in *The King v. Sussex justices ex parte McCarthy*, (1924) 1 KB 256, (1923). Sul punto A. Richardson Oakes, H. Davies, *Process Justice must be seen to be done: a contextual reappraisal*, cit., 461 ss.

stampa, riguardanti gli aspetti procedurali e di merito di un caso ancora in via di definizione, possa costituire una violazione della garanzia di imparzialità del giudice prevista dall'art. 6 CEDU. In particolare, la Corte ha evidenziato come ai giudici sia richiesto di avere la massima discrezione sulle cause in cui sono coinvolti per preservare l'immagine di imparzialità che deve contraddistinguere la magistratura in sé³⁷. Diversamente, la scelta di rilasciare dichiarazioni pubbliche da cui traspare un'opinione sfavorevole sul caso del ricorrente, seppure con l'obiettivo di rispondere alle provocazioni avanzate dalla parte a mezzo stampa e di evitare così forme di disinformazione in materia di affidamento minorile, risulta incompatibile con il dettato dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, in quanto le opinioni espresse giustificano in modo oggettivo i timori del ricorrente sulla mancanza di imparzialità del giudice³⁸. Questa impostazione è stata confermata successivamente anche nel caso *Lavents v. Latvia*, in cui la Corte EDU ha ribadito come i commenti resi pubblicamente da un giudice sulle strategie di difesa e sulle dichiarazioni processuali portate avanti da un imputato possano giustificare la paura dello stesso sulla mancanza di imparzialità dell'organo giudicante investito del suo caso, violando le garanzie previste dalla CEDU³⁹.

Nella valutazione del rispetto del criterio dell'apparenza di imparzialità assumono, poi, rilievo le opinioni manifestate dai giudici con riferimento alla sfera della propria vita privata. Nello specifico, questa tipologia di esternazioni assume importanza quando siano tali da compromettere la dignità degli organi e della funzione giudiziaria, danneggiandone l'immagine agli occhi della società civile. Così, in *Tosti c. Italie*, la Corte di Strasburgo ha ritenuto compatibile con la Convenzione la decisione di trasferire un giudice italiano a seguito delle insistenti dichiarazioni rese alla stampa per rivendicare la paternità di un figlio nato da una donna coniugata con cui in passato aveva avuto una relazione. Secondo l'opinione della Corte, i comportamenti messi in atto dal giudice avevano leso il decoro della magistratura, giustificandone, quindi, il trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale alla luce del pregiudizio arrecato all'immagine di imparzialità che deve caratterizzare gli organi giudiziari⁴⁰. Considerazioni simili sono state fatte anche in relazione

³⁷ *Buscemi v. Italy*, 16 settembre 1999, § 67.

³⁸ *Buscemi v. Italy*, 16 settembre 1999, § 68. In questo senso, la Corte di Strasburgo prevede la sussistenza di un vero e proprio *devoir de réserve* in capo all'ordine giudiziario, secondo il modello previsto per i funzionari pubblici in Francia, e in base al quale è possibile limitare, seppure eccezionalmente, la libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati. Sul punto O. Vallet, *Devoir de réserve et liberté d'expression*, in *La Revue administrative*, 276, 1993, 533. Per un commento a quest'ultima decisione cfr. M. Chiavario, *I rapporti giustizia-«media» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Il Foro Italiano*, 7/8, 2000, pp. 20

³⁹ *Lavents v. Latvia*, 28 novembre 2002, § 118.

⁴⁰ *Tosti c. Italie*, 12 maggio 2009. Per un commento alla decisione in oggetto si veda C. Bologna, *op. cit.*, 627. Per quanto concerne la valutazione degli aspetti relativi alla sfera privata del magistrato alla luce del criterio dell'apparenza di imparzialità risulta interessante anche quanto stabilito nella più recente sentenza *Daineliene v. Lithuania*. In questa decisione, Corte EDU ha affermato come il legame di parentela (padre-figlio) tra giudice e pubblico ministero possa ingenerare un legittimo dubbio sulla mancanza

al credo religioso, qualora la sua esternazione possa compromettere l'immagine di imparzialità degli stessi. La Corte EDU ha infatti affermato che il riferimento alla religione cristiana per giudicare la moralità di una delle parti a processo può giustificare un'apparenza di parzialità da parte del giudice, minando il rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione in materia di giusto processo⁴¹.

Infine, particolare rilievo assumono le dichiarazioni di natura politica espresse pubblicamente dai giudici. Questo tipo di esternazioni, pur rientrando nella macrocategoria delle opinioni relative alla sfera privata della persona, assumono un'autonoma importanza nella valutazione dell'apparenza di imparzialità in quanto strettamente collegate alla tenuta del principio di separazione dei poteri e, in generale, dello Stato di diritto. La manifesta dichiarazione di appartenenza o di supporto a una specifica posizione politica rischia infatti di ingenerare dubbi significativi sulla capacità di un giudice di esercitare la propria funzione senza essere condizionato da fattori di altra natura, riconducibili agli altri poteri dello Stato⁴². Seguendo questa prospettiva, nel caso *Altin v. Turkey* la Corte EDU ha riconosciuto come l'espressione pubblica di forti critiche al partito di maggioranza possa giustificare l'erogazione di sanzioni disciplinari a carico del magistrato. Una tale pena, infatti, deve considerarsi una misura necessaria per assicurare che siano preservate, anche solo in termini di apparenza, l'imparzialità e l'autorità degli organi giudiziari agli occhi di cittadini e cittadine⁴³. Tuttavia, le restrizioni in questo senso poste ai giudici non sono avallate in tutte le circostanze da parte della Corte di Strasburgo. Questa, infatti, ha ribadito più volte come il dovere di riserbo imposto agli organi giudiziari possa essere bilanciato dall'esigenza di tutelare i principi che fondano lo Stato di diritto, anche consentendo ai giudici di esprimere contrarietà o sostegno a determinate fazioni politiche⁴⁴.

di imparzialità dell'organo giudicante, in violazione dell'art. 6 CEDU. In *Daineliene v. Lithuania*, 16 ottobre 2018, §38.

⁴¹ *Pitkevich v. Russia*, 8 febbraio 2001. In merito alla sentenza indicata cfr. S. Dijkstra, *The Freedom of the Judge to Express his Personal Opinions and Convictions under the ECHR*, in 13(1) *Utrecht Law Review* 1 (2017).

⁴² A questo proposito si veda S. Aloisio, *La libertà di espressione ed il potere giudiziario nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestri (cur.), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005, 431 ss.

⁴³ *Altin v. Turkey*, 6 aprile 2000, §2.

⁴⁴ Nello specifico, tali osservazioni sono state avanzate dalla Corte di Strasburgo in *Kayasu v. Turkey* e in *Baka v. Hungary*. Nella prima sentenza, la Corte EDU ha affermato come la sanzione disciplinare comminata al ricorrente, per aver espresso la propria posizione in merito al colpo di stato turco del 1980 e alle vicende costituzionali che ne sono conseguite, abbia indebitamente leso la libertà di espressione dello stesso in base a quanto previsto dall'art. 10 CEDU. Le dichiarazioni espresse dal procuratore sono, infatti, da considerarsi funzionali a denunciare i malfunzionamenti che possono intercorrere nella vita di un ordinamento democratico e non devono quindi collocarsi nell'alveo di applicazione del dovere di riserbo imposto ai magistrati dal testo della Convenzione. Una simile posizione è stata, poi, sostenuta anche nella seconda decisione menzionata, laddove la Corte ha ritenuto che impedire, attraverso sanzioni disciplinari, ai giudici di esprimere le proprie opinioni su riforme governative che riguardano l'ordinamento giudiziario costituisca una violazione dell'art. 10 CEDU, con il rischio ulteriore di perpetrare un *chilling effect* tale da dissuadere i giudici dalla partecipazione

In questi termini, la Corte EDU ha, dunque, consolidato la propria “*doctrine of appearance*” in materia di imparzialità giudiziaria assicurandone una valutazione sia sul piano oggettivo, e quindi considerando i profili organizzativi degli uffici giudiziaria, sia sul piano soggettivo, con riferimento alle opinioni e ai convincimenti personali espressi dai magistrati. La formulazione adottata a livello convenzionale, che soprattutto per il suo profilo soggettivo risulta agevolata dalla formulazione contenuta all’art. 10 CEDU⁴⁵, è stata quindi essenziale nel rafforzare la garanzia di imparzialità giudiziaria quale elemento fondante la tutela della *Rule of Law*, rendendo l’apparenza di imparzialità funzionale ad assicurare la fiducia della società civile verso gli organi giudiziari non solo nel contesto di applicazione della CEDU, ma anche all’interno dei singoli ordinamenti nazionali.

2.2 ... all’implementazione dell’ordinamento italiano

Tra gli ordinamenti che sono stati influenzati dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppata dalla Corte EDU in riferimento al criterio dell’apparenza di imparzialità rientra anche l’ordinamento italiano.

Anche in questo caso, lo sviluppo del criterio in esame ha avuto origine principalmente giurisprudenziale grazie all’opera interpretativa realizzata dalla Corte costituzionale. Per quanto la giurisprudenza della Consulta abbia avuto modo di esprimersi sull’importanza che i giudici appaiano imparziali dal punto di vista degli aspetti legati all’organizzazione giudiziaria, valorizzando quindi la dimensione oggettiva di questo criterio⁴⁶, maggiore attenzione è stata dedicata al profilo soggettivo del criterio di apparenza di imparzialità della magistratura. Nelle sue decisioni, infatti, la Corte

al dibattito democratico. Su tali pronunce si veda C. Bologna, *op. cit.*, 628 ss.; K. Kelemen, *Baka contro Ungheria: la Corte EDU e l’indipendenza dei giudici*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2016, 411 ss.; C. Bologna, *Baka c. Ungheria: Strasburgo condanna il «prepensionamento» del Presidente della Corte suprema per le opinioni espresse*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2014, 750 ss. La posizione espressa dalla Corte nel caso *Baka* è stata ribadita anche nella più recente decisione *Eminağaoğlu v. Turkey*, laddove si è affermato il dovere dei magistrati, soprattutto qualora siano a capo di associazioni professionali, di denunciare eventuali pericoli per il funzionamento dell’ordinamento giudiziario e per la tutela della *Rule of Law*.

⁴⁵ Nello specifico, l’art. 10, par. 2, CEDU stabilisce che possa essere legittimamente limitata la libertà di manifestazione del pensiero dei giudici qualora ciò sia necessario a preservare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. A questo proposito si veda *ex multis* A. Cardone, *Art. 10*, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (cur.), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, Padova, 2012, 418 ss.; P. Pallaro, *La libertà di espressione dei pubblici funzionari nella giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4, 2000, 759 ss.; A. Cardone, *L’incidenza della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 CEDU nell’ordinamento italiano*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2012, 5 ss.; C. Caruso, *La libertà di espressione in azione*, Bologna, 2013, 250 ss.

⁴⁶ In questi termini, la Corte costituzionale italiana ha definito l’istituto dell’incompatibilità del giudice nel procedimento penale che concorre a «(...) esprimere la garanzia di un giudizio imparziale, che non sia né possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell’imputato manifestate dallo stesso giudice, tali da poter pregiudicare la neutralità del suo giudizio». In Corte cost., sent. n. 177/1996, p.to 3, *Cons. dir.*

costituzionale si è concentrata soprattutto sull'aspetto riguardante le opinioni espresse dai giudici, chiamando in causa quindi l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, e il loro attivismo politico, alla luce della necessità di tutelare il decoro e l'immagine dell'ordinamento giudiziario. Tra queste, la sentenza n. 100/1981 ha costituito una tappa fondamentale del processo di elaborazione del criterio di apparenza di imparzialità all'interno dell'ordinamento italiano⁴⁷.

In tale decisione la Corte, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.lgs. n. 511/1946⁴⁸, ha infatti avuto l'occasione di chiarire quale rapporto intercorra tra l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e l'appartenenza all'ordine giudiziario. In particolare, il giudice *a quo*, interrogando i giudici costituzionali sulla legittimità della disposizione che prevedeva la possibilità di sanzionare dal punto di vista disciplinare i magistrati che tenessero comportamenti, anche fuori dall'ufficio, tali da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario e la fiducia nello stesso, aveva prospettato l'ipotesi che in una simile fattispecie si verificasse un'indebita compressione della libertà di espressione, ritenendo che la sua limitazione non potesse essere giustificata in ragione della sola qualifica professionale⁴⁹. Pur ribadendo come non ci siano dubbi sul fatto che le persone appartenenti alla magistratura godono degli stessi diritti e libertà garantiti agli altri cittadini e cittadine, la Corte non accoglie la lettura prospettata dall'ordinanza di rimessione ritenendo che la libertà di manifestazione del pensiero possa incontrare un legittimo limite nella necessità di tutelare i principi costituzionali di indipendenza e imparzialità degli organi giudiziari. Nell'interpretazione adottata dalla Consulta si tratta, infatti, di garanzie che devono essere tutelate quali regole deontologiche da rispettare in ogni comportamento posto in essere dai giudici, al fine di assicurare che il magistrato goda della dovuta considerazione da parte dell'opinione pubblica e che, quindi, si concretizzi la fiducia che i consociati devono poter riporre nell'ordinamento giudiziario e nella sua credibilità⁵⁰. In questi termini, si ritiene legittima la possibilità di valutare i comportamenti dei magistrati secondo la prospettiva delineata e in funzione di garantire il «buon andamento dell'attività giudiziaria»⁵¹.

⁴⁷ Per un commento alla sentenza in esame e alla sua importanza nell'elaborazione del criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria si veda, da ultimo, G. Silvestri, *Imparzialità del magistrato e credibilità della magistratura*, in *Questione Giustizia*, 1-2, 2024, 44 ss. Sul punto anche S. Aru, *La discussa partecipazione dei magistrati alla politica*, in *Rivista AIC*, 1, 2020, 468 ss.; C. Bologna, *Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero*, cit., 622 ss.

⁴⁸ In particolare, l'articolo stabiliva: «Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti». Sulla funzione assunta dall'articolo in esame nel definire lo status del magistrato nell'ordinamento italiano cfr. F. Dal Canto, *La responsabilità del magistrato nell'ordinamento italiano. La progressiva trasformazione di un modello: dalla responsabilità del magistrato burocrate a quella del magistrato professionista*, in *Rivista AIC*, 2007, 11 ss. Tale disposizione è stata poi abrogata dall'art. 31 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

⁴⁹ Così evidenziato in Corte cost., sent. n. 100/1981, *Ritenuto in fatto*.

⁵⁰ Corte cost., sent. n. 100/1981, p.to 7, *Cons. dir.*

⁵¹ Corte cost., sent. n. 100/1981, p.to 8, *Cons. dir.*

L'importanza di valorizzare in prospettiva costituzionale l'apparenza di imparzialità per i fini indicati, basandosi anche sul particolare ruolo rivestito dagli organi giudiziari all'interno dell'ordinamento italiano⁵², trova fondamento anche in relazione al secondo profilo indicato, cioè la partecipazione dei giudici alle attività di natura politica. Anche su tale aspetto, che da tempo è oggetto di dibattito a livello dottrinale⁵³, la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi per definire il perimetro di azioni e comportamenti che in questo specifico contesto possono far sorgere dubbi sull'effettiva implementazione della garanzia di imparzialità del giudice. In particolare, due sentenze della Corte hanno contribuito in modo significativo a definire il contenuto del criterio dell'apparenza di imparzialità nella prospettiva indicata.

Nella sentenza n. 224/2009 i giudici costituzionali, chiamati a esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109⁵⁴, hanno ritenuto la disposizione in esame conforme al testo della Costituzione alla luce della necessità di tutelare la credibilità degli organi giudiziari. Nello specifico, la Corte ha affermato come la previsione di una sanzione disciplinare, anche per i magistrati temporaneamente fuori ruolo, sia da considerarsi legittima in quanto, in attuazione dell'art. 98, comma 3, Cost. e delle altre disposizioni che in tale dimensione assumono rilievo, risulta funzionale a evitare un organico

⁵² In R. Pinardi, *La libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati nella giurisprudenza costituzionale e disciplinare*, in A. Pizzorusso, R. Romboli, A. Ruggeri, A. Saitta, G. Silvestri (cur.), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005, 293 ss., l'autore sottolinea proprio la scelta della Corte costituzionale di differenziare lo status del magistrato da quello del funzionario pubblico, fondando le argomentazioni espone nella sentenza 100/1981 su quanto disposto dagli artt. 101 e 104 Cost. La necessità di distinguere l'inquadramento del magistrato da quello del funzionario pubblico in ragione delle particolari funzioni esercitate all'interno dell'ordinamento era stata affermata anche in Corte cost., sent. n. 2/1968, p.to 1, *Cons. dir.*

⁵³ Sulle considerazioni espresse dalla dottrina italiana in tema di magistratura e partecipazione politica si veda, *ex multis* e senza pretesa di esaustività, G. Morbidelli, *Magistratura e politica fra separazione ed equilibrio dei poteri*, in S. Merlini (cur.), *Magistratura e politica*, Firenze, 2016, 49 ss.; G. Ferri, *Magistratura e potere politico*, Padova, 2005; G. Maranini, *Magistrati o funzionari?*, Milano, 1962; N. Pignatelli, *Il divieto di iscrizione dei magistrati ai partiti politici: un cavallo di troia*, in Aa. Vv. (cur.), *Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso*, Torino, 2005, 343 ss.; G.M. Flick, *Magistrati, incarichi extragiudiziari e politica*, in S. Merlini (cur.), *Magistratura e politica*, Firenze, 2016, 169 ss.; M. Volpi, *L'indipendenza della magistratura e l'equilibrio con gli altri poteri dello Stato tra modello costituzionale e ipotesi di riforma*, in *ivi*, 89 ss.; G. Tarli Barbieri, *La partecipazione dei magistrati all'attività politica*, in *Criminalia*, 2009, 71 ss.; F. Donati, *L'impegno in politica dei magistrati*, in *Federalismi.it*, 21, 2019, 3 ss.; C. Guarnieri, *Magistratura e politica: una storia senza fine?*, in *Il Mulino*, 5, 2019, 724 ss.; M. Perini, *Le limitazioni all'iscrizione a partiti politici per i magistrati e le sue rationes: tra imparzialità della magistratura e militanza politica*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2, 2021, 55 ss.; L. Gori, *Sull'iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici, ovvero sui rapporti perennemente irrisolti fra magistratura e politica*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, 2018, 806 ss.

⁵⁴ Nello specifico, la disposizione in esame configura quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici o il coinvolgimento nelle attività di centri della stessa natura ad opera del magistrato.

schieramento politico che potrebbe compromettere l'esercizio indipendente e imparziale delle funzioni giudiziarie e la relativa immagine⁵⁵. Su queste basi, quindi, si giustifica una limitazione dei diritti politici dei magistrati in ragione del peculiare incarico che questi ricoprono all'interno dell'ordinamento e che implica l'esigenza di rispettare il dovere di essere e di apparire imparziali anche quando agiscono come semplici cittadini⁵⁶.

Questa lettura è stata poi confermata e rafforzata dalla Consulta nella successiva sentenza n. 170/2018 riguardante il noto "caso Emiliano"⁵⁷. In tale occasione, la Corte ha ribadito l'importanza di tenere separati il piano della magistratura da quello della politica, soprattutto di fronte alla percezione che ne potrebbe avere l'opinione pubblica, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale presentata. I giudici costituzionali hanno, infatti, affermato la necessità di far prevalere le garanzie di indipendenza e di imparzialità sull'esercizio del diritto all'elettorato passivo riconosciuto in capo al singolo magistrato, rigettando così la lettura ipotizzata dal giudice *a quo*⁵⁸. La Corte ribadisce come in questo contesto si renda necessario tutelare «sostanza e apparenza di principi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica» e, di conseguenza, sanzionare la partecipazione partitica attiva

⁵⁵ Corte cost., sent. n. 224/2009, p.to 2, *Cons. dir.* In particolare, la Corte ritiene che la disposizione in esame dia attuazione non solo alla facoltà attribuita al legislatore di limitare per i magistrati dell'iscrizione ai partiti politici, secondo il dettato dell'art. 98 Cost., ma anche alle garanzie di indipendenza e imparzialità tutelate agli artt. 101 e 104 Cost.

⁵⁶ Corte cost., sent. n. 224/2009, p.to 2, *Cons. dir.* Per un commento alla sentenza in esame cfr. S. Prisco, *Una nuova sentenza della Corte costituzionale sull'esercizio delle libertà politiche da parte dei magistrati*, in *Federalismi.it*, 16, 2009, 1 ss.; G. Ferri, *I magistrati e la politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti politici nella sentenza n. 224/2009 della Corte costituzionale*, in *Studium Iuris*, 2, 2010, 136 ss.; P. Onorato, *La partecipazione dei magistrati all'attività politica. I magistrati in parlamento e il loro ruolo politico professionale. L'elettorato passivo dei magistrati e il loro ritorno all'attività giurisdizionale*, in S. Merlini (cur.), *Magistratura e politica*, Firenze, 2016, 183 ss. Per quanto riguarda il limite che il divieto di iscrizione ai partiti politici impone alla libertà di associazione dei magistrati, è opportuno sottolineare come in F. Clementi, *La libertà di associazione in prospettiva comparata. L'esperienza costituzionale europea*, Padova, 2018, 55 ss., l'autore evidenzi la presenza di restrizioni all'associazionismo politico dei magistrati anche in altri ordinamenti europei.

⁵⁷ Sul caso in esame e alle vicende giudiziarie che sono intercorse si veda M.G. Nacci, *Impegno politico dei magistrati. Le direttrici di una riforma auspicabile*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2021, 44 ss.; F. Dal Canto, *Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire dalla recente definizione della vicenda Emiliano*, in *Giustizia Insieme*, 21 luglio 2020, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/ordinamento-giudiziario/1246-magistrati-e-impegno-politico-problemi-e-prospettive-a-partire-dalla-recente-definizione-della-vicenda-emiliano>; M. Volpi, *L'imparzialità dei magistrati e la loro partecipazione alla vita politico-sociale*, in *Questione Giustizia*, 1-2, 2024, 60 ss.; G.E. Polizzi, *Il "caso Emiliano". I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo la sentenza n. 170 del 2018*, in *Osservatorio costituzionale*, 3, 2018, 55 ss.; F. Biondi, *Può un magistrato essere eletto e, nel contempo, essere processato disciplinarmente per essersi iscritto ad un partito?*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2017, 606 ss.

⁵⁸ Nello specifico, l'ordinanza di rimessione sosteneva come la disposizione in esame potesse determinare un'indebita compromissione del diritto all'accesso alle cariche elettive, ex art. 51 Cost., se applicata anche ai magistrati già collocati fuori ruolo. In Corte cost., sent. n. 170/2018, *Ritenuto in fatto*.

da parte dei magistrati proprio per evitare che insorgano legami e rapporti che possono condizionare l'esercizio della funzione giurisdizionale, incidendo sull'imparzialità del giudice e sulla sua apparenza⁵⁹.

Questa impostazione è stata corroborata, sempre con riferimento al "caso Emiliano", anche dalle Sezioni unite delle Corti di cassazione. In particolare, le Sezioni unite, pur sostenendo una posizione maggiormente restrittiva sul rapporto esistente tra partecipazione politica del giudice e il suo effettivo inserimento nella dimensione partitica⁶⁰, sottolineano come l'aderire in modo manifesto a un partito politico si ponga in contrasto con l'immagine pubblica d'imparzialità che viene richiesta ai magistrati, i quali devono non solo essere, ma anche apparire, *super partes* a protezione dei valori contenuti nelle norme giuridiche di cui fanno applicazione nell'esercizio della loro funzione⁶¹.

L'interpretazione data in via giurisprudenziale al contenuto e al perimetro di applicazione del criterio di apparenza di imparzialità è stata poi consolidata, almeno in parte, anche grazie ad alcuni interventi legislativi che hanno cercato di definire con maggiore chiarezza le azioni e le condotte tali da metter a rischio la garanzia di imparzialità e l'immagine che ne deve avere l'opinione pubblica. In tal senso, per quanto riguarda il profilo soggettivo concernente, in generale, la libertà di manifestazione del pensiero, il già menzionato d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 qualifica come illeciti disciplinari, affermandone la rilevanza per assicurare l'imparzialità del giudice, la divulgazione di atti procedurali coperti da segreto; il rilascio di dichiarazioni o interviste sui casi ancora pendenti; la pubblica manifestazione di dissenso o di consenso tali da influenzare la libertà di decisione giudiziaria e l'uso strumentale del proprio ruolo di magistrato per alterare l'esercizio di altre funzioni previste a livello costituzionale⁶². Per quanto riguarda, invece, il profilo concernente la partecipazione dei magistrati alle attività di natura politica, oltre a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109 e dalle delibere del CSM⁶³, la recente l. 17 giugno 2022, n. 71 ha introdotto specifiche regole volte a disciplinare l'esercizio dei diritti politici garantiti dall'art. 51 Cost. da parte di questi soggetti. In particolare, la legge introduce limiti temporali e territoriali per ciò che concerne la

⁵⁹ Corte cost., sent. n. 170/2018, p.to 4, *Cons. dir.* Vale la pena sottolineare che nella giurisprudenza della Corte viene considerata problematica la partecipazione sistematica ad attività di natura politica e non la semplice esternazione di opinioni e posizioni in materia.

⁶⁰ Secondo la Corte di cassazione, la partecipazione politica del magistrato non deve ritenersi realizzabile solo all'interno della dimensione partitica, privilegiando quindi la nozione di candidato indipendente e preservando la validità del divieto di iscrizione ai partiti. A questo proposito cfr. F. Biondi, *La Corte di cassazione chiude il caso Emiliano e sbarra la strada ai magistrati in politica*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2020, 613 ss.; M.G. Nacci, *op. cit.*, 52 ss.

⁶¹ Cass. civ., S. U., n. 8906/2020, p.to 9.8.

⁶² Così stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. u) e v) e dall'art. 3, comma 1, lett. f) e i), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

⁶³ Cfr. C. Bologna, *Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero*, cit., 633 ss.; F. Biondi, *Eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale: i rapporti tra magistratura e politica*, in *Il Foro italiano*, 4, 2023, 171 ss.

possibilità dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, di candidarsi alle elezioni politiche, europee e amministrative e per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi; l'obbligo di trovarsi in aspettativa senza assegni e il conseguente collocamento fuori ruolo; l'ineleggibilità per coloro che siano componenti del CSM o lo siano stati nei precedenti due anni; e, infine, specifiche regole in merito alla ricollocazione in ruolo, volte a evitare che i magistrati svolgano incarichi che possano dare loro visibilità dal punto di vista politico⁶⁴.

3. L'imparzialità dei giudici nell'ordinamento statunitense

L'importanza di assicurare l'imparzialità di coloro che esercitano il potere giudiziario è riconosciuta anche negli Stati Uniti, sebbene con le peculiarità che ne caratterizzano l'ordinamento giudiziario. Infatti, a differenza di quanto accade in Italia in cui è presente un solo ordine di magistrati, il potere giudiziario statunitense si articola su due differenti livelli, federale e statale, che riflettono la struttura dell'ordinamento giuridico in esame e che incidono sul sistema di procedure e di garanzie che ne presidiano il funzionamento.

Oltre alle note differenze riguardanti le modalità di assunzione dell'incarico giudiziario⁶⁵, la distinzione tra i due livelli di esercizio del potere giudiziario incide anche, in parte, su una garanzia come quella di imparzialità, caratterizzandone i meccanismi di attuazione e la sua effettiva implementazione.

In questo senso, un primo riferimento all'imparzialità degli organi giudiziari, e in particolare di quelli di natura federale, può essere desunto dall'art. III, sec. 1, della Costituzione statunitense e, più nello specifico, dalla previsione secondo cui «(...) *The Judges (...) shall hold their Offices during good behaviour*». A tale disposizione la dottrina e la giurisprudenza statunitense da tempo riconducono due regole essenziali per definire la disciplina della magistratura federale e la relativa garanzia di imparzialità: il mandato a vita

⁶⁴ Questo quanto stabilito dagli artt. 15, 17 e 18, l. 17 giugno 2022, n. 71. In merito alle novità normative introdotte dalla riforma Cartabia per regolare l'esercizio del diritto all'accesso alle cariche elettive, cfr. F. Biondi, *Eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale: i rapporti tra magistratura e politica*, cit., 170-175; M. Volpi, *L'imparzialità dei magistrati e la loro partecipazione alla vita politico-sociale*, cit., 60 ss.

⁶⁵ Nell'ordinamento statunitense le modalità di assunzione dell'incarico giudiziario variano a seconda che si applichi il regime giuridico federale o statale. Per i giudici federali è prevista la nomina presidenziale con l'*advice and consent* del Senato, mentre i giudici statali assumono l'incarico o attraverso elezione popolare e grazie al collegamento con un partito (*partisan election*) o con nomina del Governatore da confermarsi da parte degli elettori (*retention election*). Su questi profili cfr. C. Bassu, M. Betzu, F. Clementi, G. Coinu, *Diritto costituzionale degli Stati Uniti d'America*, Torino, 2022, 75 ss.; M. Comba, *Gli Stati Uniti d'America*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, Roma-Bari, 2014, 148 ss.; M. Tushnet, *The Constitution of the United States*, Oxford, 2008; G. de Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Milano, 2022, 406 ss.; A. Morelli, *La libertà di associazione partitica dei magistrati: analisi comparata del rischio di politicizzazione del potere giudiziario nei sistemi di civil law e di common law*, in *Rivista AIC*, 1, 2022, 56 ss.; A. Sperti, *Il potere giudiziario*, in G. D'Ignazio (cur.), *Il sistema costituzionale degli Stati Uniti d'America*, Milano-Padova, 2022, 32 ss.

dei giudici federali e la loro possibile destituzione solo qualora possa essere azionata la procedura di *impeachment*⁶⁶. Questa impostazione, che trova fondamento nell'essenza stessa del costituzionalismo statunitense⁶⁷, attribuisce all'imparzialità giudiziaria una portata limitata, soprattutto se comparata con l'inquadramento costituzionale elaborato dall'ordinamento italiano. Infatti, la durata prevista per il mandato giudiziario e la limitatezza dei casi in cui questo possa essere interrotto restituiscono l'immagine di un giudice fortemente garantito per quanto riguarda la sua indipendenza dagli altri poteri dello Stato⁶⁸, ma non altrettanto limitato nei comportamenti e nelle azioni che può intraprendere nei confronti delle parti processuali e, in generale, della società civile, attuando una presunzione di integrità verso coloro che rivestono questo incarico all'interno dell'ordinamento statunitense⁶⁹. Tuttavia, tale approccio è stato negli anni mitigato, da un lato, dall'opera interpretativa della Corte Suprema e, dall'altro, dall'adozione di interventi normativi, i quali hanno riempito di significato la garanzia di imparzialità giudiziaria e ne hanno resa effettiva l'applicazione.

Per quanto riguarda l'intervento operato dalla Corte Suprema, innanzitutto occorre evidenziare il ruolo avuto nell'inquadramento della clausola del “*good behaviour*” quale condizione per il mantenimento dell'incarico a vita da parte del giudice federale. Nello specifico, nella sentenza *McAllister v. United States* la Corte ha precisato come, nella sua interpretazione questa clausola non vada interpretata quale esclusiva garanzia, proprio in termini sinonimici, della durata a vita del mandato giudiziario, ma ne sia, invece, una delle garanzie, il cui venire meno può determinare la rimozione dall'incarico⁷⁰. Questa accezione risulta confermata anche dalla lettura unanime che ne viene anche all'interno delle *dissenting opinion* e, in particolare, in quella del giudice Field. Nella

⁶⁶ Sull'istituto dell'*impeachment* e sui limiti che questo strumento può incontrare in materia di ricusazione dei giudici si veda R. Berger, *Impeachment of Judges and Good Behavior Tenure*, in 79(8) *Yale Law Journal* 1475 (1970); D. Bam, *Legal process theory and judicial discipline in the United States*, in R. Delvin, S. Wildeman (cur.), *Disciplining Judges. Contemporary Challenges and Controversies*, Cheltenham-Northampton (MA), 2021, 334 ss.; G. Bognetti, *La responsabilità per tort del funzionario e dello stato nel diritto nordamericano*, Milano, 1963, 126 ss.; R. Kramer, J.A. Barron, *Retirement Procedures for the Federal Judiciary: The Meaning of “During Good Behaviour”*, in 35 *George Washington Law Review* 455 (1967).

⁶⁷ L'importanza di questa impostazione quale elemento caratterizzante il costituzionalismo statunitense è illustrata in A. Hamilton, *The Federalist no. 78*, in A. Hamilton, J. Madison, J. Jay (cur.), *The Federalist Papers* (1788), Indianapolis, 2001, 401 ss.; A. Hamilton, *The Federalist no. 79*, in A. Hamilton, J. Madison, J. Jay (cur.), *The Federalist Papers* (1788), Indianapolis, 2001, 408 ss. A questo proposito si veda anche A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, XII ed., Parigi, 2012, 87 ss.; T.W. Merrill, *Fair and Impartial Adjudication*, in 26 *The George Mason Law Review* 897 (2019).

⁶⁸ Tra tutte le opere sul tema si veda S. Volterra, *l'indipendenza del giudice negli Stati degli Stati Uniti d'America*, Milano, 1970, *passim*.

⁶⁹ *Caperton v. A.T. Massey Coal Co.*, 129 S. Ct., 2267 (Roberts C.J., dissenting). In particolare, il Chief Justice Roberts afferma: « There is a “presumption of honesty and integrity in those serving as adjudicators.” (..). All judges take an oath to uphold the Constitution and apply the law impartially, and we trust that they will live up to this promise». A questo proposito cfr. C.G. Geyh, *The dimensions of judicial impartiality*, in 65(2) *Florida Law Review* 493 (2013).

⁷⁰ *McAllister v. United States*, 141 U.S. 174 (1891).

prospettiva del *Justice Field*, il contenuto normativo della frase “*during good behaviour*” va ricercato nel significato originario attribuitogli dal diritto inglese alla luce dell’Act of Settlement del 1701, in cui l’assunto non si traduce nella previsione di un mandato a vita degli organi giudiziari. In questo senso, ancora secondo l’opinione del giudice Field, il “*good behaviour*” deve essere considerata l’unica condizione costituzionale legittima per il mantenimento dell’ufficio giudiziario⁷¹.

Oltre alla clausola del “*good behaviour*”, la cui portata normativa risulta ancora fortemente dibattuta, la Corte Suprema ha poi ancorato la garanzia dell’imparzialità giudiziaria a un’altra disposizione presente nel testo della Costituzione statunitense, e cioè la *Due Process Clause* contenuta nel V e nel XIV emendamento. Tale disposizione, applicabile in questo caso anche ai giudici statali⁷², è stata considerata dalla Corte uno dei possibili fondamenti costituzionali all’imparzialità giudiziaria, seppure in un ridotto numero di situazioni. Anche questa limitazione trae, infatti, origine dalla presunzione di imparzialità giudiziaria che permea la tradizione giuridica statunitense e che non renderebbe necessario inquadrare dal punto di vista costituzionale la posizione *super partes* rivestita del giudice⁷³. Tuttavia, per quanto il margine di applicazione della *Due Process Clause* debba considerarsi ridotto e vadano preferiti altri strumenti per assicurare l’imparzialità del giudice⁷⁴, la Corte Suprema vi ha fatto ricorso in alcune occasioni per fondare le proprie decisioni. Così, in *Tumey v. Ohio* la Corte, pur ribadendo come la definizione dei contenuti dell’imparzialità rientri nella discrezionalità del Legislatore⁷⁵, ha individuato nella *Due Process Clause* la garanzia costituzionale per le parti processuali a veder riconosciuto il loro diritto ad avere un giudice imparziale e quindi, nel caso di specie, privo di condizionamenti di natura economica che possano incidere sulle sue decisioni. Infatti, nel caso in cui non ci siano procedure e meccanismi tali da consentire al giudice di conservare una posizione di equidistanza tra lo Stato e le parti, si sarebbe in presenza di una violazione della *Due Process Clause*⁷⁶. Questa lettura è stata, poi, confermata anche nella successiva sentenza *In Re Murchison*, laddove la Corte ha ribadito come la *Due Process Clause* si concretizzi anche nella possibilità di avere un giusto ed equo processo all’interno di un tribunale indipendente e imparziale⁷⁷.

⁷¹ *McAllister v. United States*, 141 U.S. 174 (1891) (Field J., dissenting). Per un commento al caso in esame si veda R. Kramer, J.A. Barron, *op. cit.*, 456.

⁷² Molti Stati federati hanno, infatti, inserito all’interno delle Costituzioni statali autonome *Due Process Clause*, rendendole così applicabili anche nel contesto della valutazione dell’imparzialità dei giudici statali. A questo proposito A.B. Sanders, *The “New Judicial Federalism” Before its Time: A Comprehensive Review of Economic Substantive Due Process Under State Constitutional Law Since 1940 and the Reasons for its Recent Decline*, in 55(2) *American University Law Review* 457 (2005).

⁷³ C.G. Geyh, *op. cit.*, 493 ss. Sull’origine della menzionata presunzione di imparzialità negli ordinamenti di *common law* cfr. C.G. Geyh, *Why Judicial Disqualification Matters. Again*, in 30(4) *The Review of Litigation* 671, 677 (2011); J.P. Frank, *Disqualification of Judges*, in 41(56) *Yale Law Journal* 605 (1947).

⁷⁴ C.G. Geyh, *The dimensions of judicial impartiality*, *cit.*, 493.

⁷⁵ *Tumey v. Ohio*, 273 U.S. 510, 523 (1927).

⁷⁶ *Tumey v. Ohio*, 273 U.S. 510 (1927).

⁷⁷ *In re Murchison*, 349 U.S. 133, 136 (1955).

Per quanto riguarda, invece, la prospettiva degli interventi normativi che hanno contribuito a inquadrare e a definire i contenuti dell'imparzialità giudiziaria al di là del dettato costituzionale e della sua interpretazione, alcuni atti assumono particolare rilievo in tal senso. Il primo è il *Judicial Conduct and Disability Act* del 1980, con cui il Congresso statunitense ha introdotto specifiche regole e procedure per evidenziare la mancanza di imparzialità dell'organo giudiziario o l'incapacità fisica o mentale del giudice di continuare a svolgere il proprio incarico. Con questo atto normativo, il Congresso ha scelto di introdurre una soluzione alternativa al procedimento di *impeachment* per far emergere eventuali irregolarità nelle condotte o nei comportamenti dei giudici e, quindi, preservare la fiducia della società nel sistema giudiziario e nel suo corretto funzionamento⁷⁸. A tale scopo, il *Judicial Conduct and Disability Act* prevede la possibilità di presentare, su istanza di parte o d'ufficio, un reclamo al *Chief Justice* della corte di riferimento contro il giudice che si sia comportato in modo considerato pregiudizievole o che, come anticipato, non sia più ritenuto capace di svolgere la sua funzione dal punto di vista fisico e mentale⁷⁹. Il *Chief Justice* ha quindi il compito di valutare la fondatezza del reclamo presentato e, nell'eventualità che vengano riscontrate condotte pregiudizievoli, di rimettere la questione a un apposito *Special Committee* per la realizzazione di più approfondite indagini che potranno concludersi con la decisione del *Judicial Council* di circuito⁸⁰. In questo modo, si è quindi introdotto un meccanismo che può garantire ai consociati un valido rimedio contro la mancanza di imparzialità del giudice, affidando però sempre a un organo giudiziario l'identificazione di possibili condotte pregiudizievoli e l'esame della questione. Con tale impostazione, il Congresso ha infatti scelto sì di assicurare una forma di responsabilità per i giudici che adottino comportamenti inadeguati e inappropriati, ma senza per questo compromettere la natura indipendente dell'ordinamento giudiziario⁸¹.

Le altre fonti normative che, poi, assumono rilevanza nell'inquadramento della garanzia di imparzialità giudiziaria all'interno dell'ordinamento statunitense sono il *Model Code of Judicial Conduct* e il *Code of Conduct for United States Judges*⁸². Questi codici di condotta, adottati rispettivamente nel 1972 dalla American Bar Association e nel 1973 dalla Judicial Conference, stabiliscono per i giudici il dovere di agire con imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni e individuano una serie di

⁷⁸ 28 U.S. Code §§ 351-364. Per un commento all'atto normativo in esame e agli obiettivi dallo stesso perseguiti si veda A.D. Hellman, *An Unfinished Dialogue: Congress, the Judiciary, and the Rules for Federal Judicial Misconduct Proceedings*, in 32 *The George Journal of Legal Ethics* 341 (2019); D. Bam, *op. cit.*, 342; C.G. Geyh, *Preserving Public Confidence in the Courts in an Age of Individual Rights and Public Skepticism*, in K.J. Bybee (cur.), *Bench Press. The Collision of Courts, Politics, and the Media*, Stanford, 2007, 21 ss.

⁷⁹ 28 U.S. Code §351(a).

⁸⁰ 28 U.S. Code §§ 35-354.

⁸¹ In questo senso D. Bam, *op. cit.*, 343.

⁸² Per quanto riguarda il ruolo che possono assumere i codici di condotta negli ordinamenti giuridici quali fonti normative si veda E. Pulice, *La deontologia come fonte del diritto. Codificazione dell'etica medica in Francia, Germania e Italia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2017, 745 ss.; E. Mostacci, *La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato*, Padova, 2008, 117 ss.

comportamenti da evitare, anche extra-giudiziarie, affinché tale garanzia non venga compromessa⁸³. In questo modo, i Codici provvedono a integrare e a completare il quadro normativo in materia di imparzialità giudiziaria, indicando quali condotte possono pregiudicarne l'effettiva attuazione e, di conseguenza, assicurando maggior certezza giuridica nell'applicazione delle norme che regolano l'esercizio del potere giudiziario.

3.1 Il criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria nell'ordinamento statunitense

La concreta implementazione della garanzia di imparzialità si è basata anche negli Stati Uniti sull'elaborazione di un criterio volto a considerare anche la sua apparenza agli occhi dell'opinione pubblica, seguendo però un iter di sviluppo diverso rispetto a quanto avvenuto nell'ambito di applicazione della CEDU e nell'ordinamento italiano.

Nello specifico, la necessità di adottare un criterio di valutazione, in termini di apparenza e di immagine, delle azioni e dei comportamenti posti in essere dagli appratenti all'ordine giudiziario è emersa a partire dagli anni '20 del secolo scorso, quando la notizia dell'impiego di un giudice federale come commissario della Major League di baseball evidenziò il bisogno di regolare situazioni che potessero pregiudicare la credibilità dell'ordine giudiziario⁸⁴. Tale vicenda, infatti, spinse l'American Bar Association, che era stata chiamata a valutare la condotta del giudice, a elaborare nel 1924 i *Canons of Judicial Ethics*, una raccolta di regole volte a indicare ai giudici quali condotte e comportamenti evitare per assicurare tutela alle garanzie di integrità, indipendenza e di imparzialità che presidiano l'esercizio del potere giudiziario⁸⁵. Tra le disposizioni elaborate, che costituiscono la prima versione dell'attuale *Model Code of Judicial Conduct*, particolare importanza assume il *Canon 4*, con cui per la prima volta si è riconosciuto il dovere dei

⁸³ Tali previsioni sono contenute in ABA, Model Code of Judicial Conduct, Canon 1, Canon 2, Canon 3. In particolare, il Canon 3 indica una serie di condotte extragiudiziarie e di comportamenti personali che devono essere realizzati cercando di minimizzare l'insorgenza di eventuali rischi per la funzione giudiziaria. Si tratta, nello specifico, di attività quali: le consulenze a organi governativi; le testimonianze processuali; l'assunzione di incarichi governativi; la divulgazione di informazioni riservate; l'affiliazione con organizzazione di matrice discriminatoria; la partecipazione ad associazioni benefiche o religiose; l'assunzione del ruolo di fiduciario, di arbitro o di mediatore; l'esercizio della professione d'avvocato; lo svolgimento di attività di impresa; e l'accettazione di rimborsi spese o regali a vario titolo. Il dovere di agire nel rispetto dell'integrità e dell'imparzialità giudiziaria è previsto anche in Code of Conduct for United States Judges, Canon 2(A).

⁸⁴ Sul caso del Giudice Kenesaw Mountain Landis e la conseguente nascita dei *Canons of Judicial Ethics* si veda P.W. Morgan, *The Appearance of Propriety: Ethics Reform and Blifil Paradoxes*, in 44(3) *Stanford Law Review* 593 (1992); R.D. Rotunda, *Judicial Ethics, The Appearance of Impropriety, and the proposed New ABA Judicial Code*, in 34(4) *Hofstra Law Review* 1351 (2006).

⁸⁵ R.J. McKoski, *Judicial Discipline and the Appearance of Impropriety: What the Public Sees Is What the Judge Gets*, in 94(6) *Minnesota Law Review* 1914, 1921 (2010).

giudici di esercitare le proprie funzioni senza pregiudizi o forme di parzialità e anche senza l'apparenza delle stesse⁸⁶.

La regola così enunciata si è poi evoluta nel corso degli anni, ampliando la propria portata. In particolare, con l'approvazione nel 1972 del *Model Code of Judicial Conduct* si è estesa l'applicazione del criterio dell'apparenza di imparzialità anche alle azioni e ai comportamenti non strettamente professionali, quindi riconducibili alla sfera personale della vita del giudice, e lo si è reso una regola di condotta pienamente applicabile ai giudizi di natura disciplinare⁸⁷. La stessa disposizione sull'apparenza di imparzialità è stata, poi, introdotta anche all'interno del *Code of Conduct for United States Judges*, a testimonianza dell'importanza assunta nel disciplinare le condotte giudiziarie⁸⁸. Nelle riforme avvenute negli anni successivi, i codici hanno inoltre definito con maggiore precisione quali criteri di valutazione adottare nel considerare applicabile la regola dell'apparenza di imparzialità ai giudizi di natura disciplinare promossi nei confronti dei giudici federali e non. In particolare, si richiede la realizzazione di un “*test for appearance of impropriety*” in base al quale si prevede che il comportamento di un giudice possa essere messo ragionevolmente in discussione quando la condotta intrapresa sia tale da creare in una *reasonable mind* la percezione che la capacità del giudice di svolgere le proprie funzioni con integrità, imparzialità e competenza sia stata compromessa⁸⁹.

L'adozione di questa regola di condotta nei codici menzionati ha, quindi, attribuito formale riconoscimento all'apparenza di imparzialità all'interno dell'ordinamento statunitense e lo ha reso uno dei principali strumenti volti a preservare la fiducia della società nel corretto funzionamento degli organi giudiziari. Questa considerazione trova conferma, oltre che nell'adozione di codici di condotta a livello statale che si

⁸⁶ Nello specifico, il *Canon 4* stabiliva: «*[a] judge's official conduct should be free from impropriety and the appearance of impropriety and a judge's personal behavior should be beyond reproach*». Nella versione attualmente vigente del *Model Code of Judicial Conduct* tale regola è prevista al *Canon 1*, testimoniando l'importanza che il criterio di apparenza di imparzialità ha assunto nell'ordinamento statunitense. Il *Model Code*, poi, prevede alla *Rule 1.2*: «*A judge shall act at all times in a manner that promotes public confidence in the independence, integrity, and impartiality of the judiciary, and shall avoid impropriety and the appearance of impropriety*».

⁸⁷ Su tale modifica si veda D. Smith, *When everyone is the judge's pale: facebook friendship and the appearance of impropriety standard*, in 1 *Case Western Reserve Journal of Law, Technology & Internet* 1 (2011). In particolare, l'autore osserva come fino alla riforma del 1972 la regola relativa all'apparenza di imparzialità fosse ritenuta una semplice indicazione per i giudici, ma non fosse considerata applicabile nel contesto di un procedimento disciplinare.

⁸⁸ Il *Canon 2*, infatti, prevede: «*A judge should avoid impropriety and the appearance of impropriety in all activities*».

⁸⁹ Su tale modifica si veda quanto affermato in D. Smith, *op. cit.*, 15; N.J. Moore, *Is the Appearance of Impropriety an Appropriate Standard for Disciplining Judges in the Twenty-First Century?*, in 41(2) *Loyola University Chicago Law Journal* 285 (2010). Tale “*test of appearance*” è stato poi utilizzato dalla Corte Suprema per valutare l'imparzialità degli organi giudiziari nelle sentenze *Liljeberg v. Health Services Acquisition Corp.*, 486 U.S. 847, 859-60 (1988); *Liteky v. United States*, 510 U.S. 540 (1994).

sono omologati a quanto stabilito dal *Model Code*⁹⁰, anche nella giurisprudenza della Corte Suprema, che in diverse occasioni ha ribadito la centralità del criterio dell'apparenza di imparzialità quale standard di valutazione della condotta dei giudici e ha, così, attribuito allo stesso nuova veste giuridica all'interno dell'ordinamento⁹¹. In particolare, tra le numerose sentenze che hanno affrontato il tema dell'apparenza di imparzialità giudiziaria⁹², una ha assunto un ruolo di preminenza nel definire il valore costituzionale di questo criterio e nel definirne i contesti di applicazione. Nella decisione *Caperton v. A. T. Massey Coal Co.* la Corte ha, infatti, riconosciuto l'importanza del criterio dell'apparenza di imparzialità, e della sua implementazione all'interno dei codici di condotta giudiziaria, quale strumento da porsi a garanzia della credibilità degli organi espressione del potere giudiziario e a tutela, in alcuni casi, della *Due Process Clause*⁹³. In questo senso, la Corte, pur non affermandone un pieno inquadramento all'interno del XIV Emendamento, stabilisce come il criterio dell'apparenza di imparzialità possa essere funzionale ad assicurare il rispetto delle regole del giusto processo, in termini di riconsuazione del giudice, qualora: il giudice abbia un interesse economico diretto, personale e sostanziale nel caso in esame; il giudice abbia un interesse economico indiretto derivante dall'esito della controversia da giudicare; il giudice abbia promosso, o abbia provato a promuovere un atto di citazione nei confronti di una delle parti; e una delle parti abbia contribuito alla campagna elettorale a favore del giudice stesso⁹⁴.

4. Apparenza offline e apparenza online. La tutela dell'imparzialità giudiziaria alla prova della digitalizzazione

L'analisi dell'inquadramento giuridico-costituzionale della garanzia di imparzialità negli ordinamenti italiano e statunitense, con attenzione anche

⁹⁰ La diffusione dei codici di condotta a livello di Stati federati sul modello dell'ABA *Model Code* è sottolineata in S.R. Vinceti, *Magistrati e social media: una riflessione alla luce dell'esperienza statunitense*, in *Media Laws – Rivista di diritto dei media*, 2, 2023, 192 ss. L'importanza assunta da questa fonte normativa nel regolare il comportamento dei giudici è ulteriormente testimoniata dalla recente scelta della Corte Suprema di dotarsi di un codice di condotta, in cui al *Canon 2* viene ripresa la regola sull'apparenza di imparzialità già contenuta negli altri codici. Così, Code of Conduct for Justices of the Supreme Court of the United States (13 novembre 2023), Canon 2. Per un commento a riguardo cfr. C.G. Geyh, *The Supreme Court Code of Conduct: Will it Make a Difference?*, in *Indiana Legal Studies Research Paper* No. 532 (2024).

⁹¹ A tal proposito, risulta opportuno evidenziare come il riconoscimento operato dalla Corte Suprema statunitense nella sua giurisprudenza abbia rafforzato il valore normativo e la relativa portata del criterio dell'apparenza di imparzialità, non più esclusivo appannaggio dei contenuti dei codici di condotta menzionati.

⁹² Per una ricostruzione della giurisprudenza elaborata in materia cfr. L.W. Abramson, *What every judge should know about the appearance of impartiality*, in *4 Albany Law Review* 1579 (2015).

⁹³ *Tumey v. Ohio*, 273 U.S. 510, 273 U.S. 523 (1927); *FTC v. Cement Institute*, 333 U.S. 683, 333 U.S. 702 (1948); *Aetna Life Ins. Co. v. Lavoie*, 475 U.S. 813 (1986). In questo senso L.W. Abramson, *op. cit.*, 1590; A. Richardson Oakes, H. Davies, *Process, Outcomes and the Invention of Tradition: The Growing Importance of the Appearance of Judicial Neutrality*, cit., 590; C.G. Geyh, *The Dimensions of Judicial Impartiality*, cit., 515.

⁹⁴ *Caperton v. A.T. Massey Coal Co.*, 129 S. Ct. 2252 (2009).

alla sua dimensione di apparenza, restituisce elementi di uniformità e di differenziazione nelle due esperienze giuridiche che meritano particolare attenzione per le considerazioni che se ne possono desumere anche in relazione agli sviluppi che riguardano la società nel suo assetto attuale.

Innanzitutto, appare corretto confermare il ruolo di preminenza assunto dalla garanzia di imparzialità giudiziaria all'interno degli ordinamenti contemporanei quale strumento funzionale a tutelare non solo la tenuta del principio di separazione dei poteri, ma anche, come già più volte sottolineato, la tutela delle fondamenta della *Rule of Law*. La predisposizione di strumenti e di istituti orientati a garantire che le persone appartenenti all'ordine giudiziario conservino una posizione, da un lato, *super partes* rispetto alle questioni affrontate nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro lato, di esclusiva subordinazione al diritto e alla sua applicazione contribuisce ad assicurare certezza in merito al corretto funzionamento dell'ordinamento democratico e con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali delle persone⁹⁵.

La rilevanza assunta in questo senso dall'imparzialità giudiziaria è dimostrata proprio da come nei due ordinamenti esaminati questa assuma valore dal punto di vista costituzionale, tanto da poter assurgere a principio dello Stato costituzionale di diritto. È pur vero, però, che la comparazione tra Italia e Stati Uniti mostra elementi di differenza nelle modalità e nell'approccio seguito dai due ordinamenti nella qualificazione dell'imparzialità nella prospettiva indicata. Se da un lato, infatti, nell'ordinamento italiano il riconoscimento in termini costituzionali di questa garanzia si fonda in modo significativo sull'attività interpretativa del testo costituzionale ad opera della Corte, una situazione differente si riscontra negli Stati Uniti. Qui, infatti, pur in presenza di decisioni della Corte Suprema che hanno ancorato le disposizioni in materia di imparzialità giudiziaria alla tutela di principi e valori presenti nella Costituzione, il fondamento della garanzia nel testo costituzionale non risulta altrettanto radicato come si osserva in Italia. Tale differenza d'approccio, che come già evidenziato, trova giustificazione sia nella struttura federale dello Stato, sia nella diversa concezione di potere giudiziario presente nella tradizione giuridica statunitense e di *common law*, non implica tuttavia una diminuita tutela dell'imparzialità giudiziaria, la quale viene garantita, oltre che dal dettato costituzionale, anche dagli atti legislativi e deontologici vigenti in materia. In questo senso, la comune valorizzazione della garanzia di imparzialità degli organi giudiziari testimonia l'effetto uniformante del costituzionalismo tra le diverse tradizioni giuridiche⁹⁶.

Questo aspetto è confermato anche dall'attenzione che entrambi gli ordinamenti pongono sull'attuazione dell'imparzialità anche in relazione alla dimensione della sua apparenza. È, infatti, comune la concezione che la

⁹⁵ Sul ruolo che le garanzie di indipendenza e di imparzialità giudiziaria possono avere nella tutela della *Rule of Law* nei termini indicati si veda, in generale, A. Pin, *Rule of law, certezza del diritto e valore del precedente*, in *DPCE online*, No. Sp, 2021, 67 ss.

⁹⁶ Sul ruolo unificatore del costituzionalismo tra le diverse tradizioni giuridiche cfr. G.F. Ferrari, «*Civil law*» e «*common law*»: *aspetti pubblicistici*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*; Roma-Bari, 2014, 645 ss.; G. Bognetti, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. (Il metodo)*, Torino, 1994, 79 ss.

percezione in seno all'opinione pubblica di un giudice estraneo all'influenza di altri interessi diversi dal diritto e dalla risoluzione della controversia sia uno degli elementi centrali nell'assicurare il corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Anche in riferimento al criterio dell'apparenza di imparzialità si registrano, però, degli elementi di differenziazione tra Italia e Stati Uniti. Come si è avuto modo di analizzare, nel primo ordinamento il criterio dell'apparenza si è sviluppato con particolare attenzione al ruolo che possono avere le opinioni e la partecipazione sistematica all'attività politica nel pregiudicare l'immagine e il prestigio della magistratura, focalizzando il bilanciamento degli interessi tra la tutela delle garanzie che presidiano l'esercizio della funzione giudiziaria e la tutela dei diritti di manifestazione del pensiero e di accesso alle cariche elettive. Tale particolare accento, dovuto in parte anche all'influenza esercitata dalla giurisprudenza e dall'ordinamento convenzionale, non si riscontra invece negli Stati Uniti. In questo ordinamento, infatti, il criterio dell'apparenza di imparzialità si caratterizza per un contenuto meno specifico rispetto all'esperienza italiana e più incentrato sulla dimensione degli aspetti economico-finanziari, come si evince dalla sentenza *Caperton*. Sia nell'elaborazione contenuta nei codici di condotta statunitensi, sia nell'interpretazione realizzata dalla Corte Suprema il dato economico riveste un ruolo centrale nelle valutazioni sull'apparenza di imparzialità dei giudici, tralasciando i profili più strettamente legati alla libertà di espressione e alla partecipazione politica di questi soggetti. Anche tale differenziazione trova, però, facile giustificazione nell'impostazione che contraddistingue il costituzionalismo statunitense, in cui, da un lato, la libertà di espressione riveste una posizione particolarmente protetta all'interno dell'ordinamento e, dall'altro lato, la partecipazione dei giudici alle dinamiche politiche ed elettorali costituisce una cifra caratterizzante gli organi giudiziari statunitensi⁹⁷.

Nonostante queste distinzioni definiscano e delineino due diversi modelli di attuazione dell'imparzialità e dell'apparenza di imparzialità giudiziaria, l'ordinamento statunitense e quello italiano risultano, in ogni caso, accumulati dalla funzione che viene attribuita al criterio in esame: preservare la fiducia della società negli organi giudiziari quale irrinunciabile e ineliminabile presidio del funzionamento della *Rule of Law*.

Il criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria si afferma, quindi, quale elemento essenziale nella definizione dell'assetto costituzionale dei sistemi giuridici esaminati e del ruolo che al suo interno rivestono la magistratura e i suoi membri. Tuttavia, la sua implementazione resta ancora oggetto di un acceso dibattito, considerate le limitazioni che il criterio comporta all'esercizio dei diritti di cui anche i giudici sono titolari. La sempre maggiore attenzione posta dall'interpretazione giurisprudenziale alla rilevanza della dimensione dell'apparenza e dell'immagine dei magistrati rischia, infatti, di dare luogo a una forma di "tirannia delle apparenze" che

⁹⁷ In relazione a questi profili si veda, *ex multis*, A. Meiklejohn, *Free Speech and its Relation to Self-Government*, New York, 1948, 57 ss.; C. Guarnieri, P. Pederzoli, *La magistratura nelle democrazie contemporanee*, Roma-Bari, 2002, 72 ss.; M.H. Redish, *Judicial discipline, judicial independence, and the Constitution: textual and structural analysis*, in 72(3) *Southern California Law Review* 673 (1999).

non sempre si ritiene possa essere pienamente giustificata⁹⁸. E questo aspetto risulta maggiormente accentuato se si considera l'impatto della dimensione digitale nella società contemporanea.

L'evoluzione in termini digitali della vita delle persone, che trovano sempre più strumenti di espressione e di socializzazione negli spazi online a ciò adibiti⁹⁹, incide anche sulla quotidianità degli appartenenti agli organi giudiziari. I giudici, come tutti i consociati, si trovano ad essere immersi in una nuova realtà digitale, la quale, oltre a portare con sé innegabili benefici, può dare luogo a profili problematici, soprattutto per quanto riguarda l'immagine che i magistrati possono dare di sé online. L'uso che questi soggetti possono fare dei *social media* e le interazioni che ivi si possono realizzare sono elementi che possono diventare rilevanti nella valutazione dell'apparenza di imparzialità giudiziaria.

A fronte di una così mutata realtà, e alla luce delle questioni che possono portarsi in relazione alla capacità di diffusione e alla peculiare natura dei *social media*, negli ultimi tempi ci si è interrogati sulla necessità di introdurre regole specifiche che possano disciplinare la presenza dei giudici online e l'impiego delle piattaforme digitali, al fine di garantire che anche in questa nuova dimensione sia assicurata l'immagine di imparzialità dell'ordinamento giudiziario.

Nella prospettiva di comprendere quale possa essere la strada normativa da intraprendere in materia all'interno dell'ordinamento italiano, l'analisi delle soluzioni adottate negli Stati Uniti risulta un'operazione essenziale a tale scopo.

4.1 Giudici e social media. La disciplina statunitense tra socializzazione dei giudici e apparenza di imparzialità

L'ordinamento statunitense è stato uno dei primi a porre attenzione alle conseguenze che possono insorgere dalla presenza dei giudici sui *social media* e dal loro utilizzo, ponendosi come precursore nel regolare questo delicato rapporto.

⁹⁸ Sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante l'apparenza di imparzialità cfr. C. Bologna, *Apparenza d'imparzialità o tirannia dell'apparenza? Magistrati e manifestazione del pensiero*, cit., 636 ss.; N.J. Moore, *op. cit.*, 291; R.D. Rotunda, *op. cit.*, 1351; R.J. McKoski, *Judicial Discipline and the Appearance of Impropriety: What the Public Sees Is What the Judge Gets*, cit., 1921. Con particolare riferimento all'ordinamento statunitense, gli autori e le autrici evidenziano come fattori problematici sia l'eccessiva vaghezza delle condotte rientranti nel criterio dell'apparenza di imparzialità, sia la difficoltà di verificare se ci siano concreti e reali pregiudizi nella mente e nelle azioni dei giudici. Questi profili sono evidenziati anche nelle *dissenting opinions* di Roberts e Scalia nella sentenza *Caperton*, laddove i giudici evidenziano l'indeterminatezza del concetto "*probability of bias*" e delle modalità con cui si dovrebbe realizzare il *test for "appearance of impropriety"*.

⁹⁹ In generale sul ruolo svolto dalle piattaforme digitali nei termini indicati G. De Gregorio, *Il diritto delle piattaforme digitali: un'analisi comparata dell'approccio statunitense ed europeo al governo della libertà di espressione*, in *DPCE online*, No Sp, 2021, 1455 ss.; M.E. Bucalo, *La libertà di espressione nell'era dei social network fra content moderation e necessità di una regolazione flessibile*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2023, 143 ss.

In particolare, la regolamentazione dell'uso dei *social media* da parte dei giudici e della loro presenza online è stata realizzata principalmente a livello statale, grazie all'adozione di *opinions* in materia ad opera dei *Committee on Judicial Ethics*. Queste regole di natura deontologica possono essere categorizzate in due modelli di disciplina¹⁰⁰, che si caratterizzano, da un lato, per la maggiore tutela data al criterio dell'apparenza di imparzialità e, dall'altro lato, per l'importanza riconosciuta all'inserimento sociale del giudice nella sua comunità di riferimento.

All'interno del primo modello normativo rientrano la Florida, l'Oklahoma e il Connecticut che si caratterizzano per l'adozione di regole restrittive per i magistrati che intendano utilizzare le piattaforme *social*. Più nello specifico, in Florida e in Oklahoma si stabilisce un divieto di "amicizia" sui *social media* tra i giudici e tutti quei soggetti che abitualmente patrocinano le cause in tribunale in veste di avvocati, giustificando la limitazione imposta con la necessità di tutelare l'apparenza di imparzialità della magistratura e di preservare la speciale funzione che questa svolge all'interno dell'ordinamento giuridico¹⁰¹. Nello Stato del Connecticut, sempre adottando un approccio restrittivo, si prevede un insieme più articolato di divieti, funzionali a mantenere la dignità e il decoro della professione nelle interazioni digitali dei giudici. Così, l'*Opinion 2013-6* vieta le esternazioni che possono far venire meno o far dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice; la diffusione di materiali finalizzati a promuovere interessi personali; l'associazione con persone o organizzazioni che possono apparire in una posizione di speciale influenza; i commenti riguardanti le controversie ancora pendenti; la partecipazione ad attività politiche; l'espressione di sostegno a specifici partiti o candidati; e i commenti sulle riforme legislative realizzate o su temi politicamente sensibili¹⁰².

Il secondo modello di disciplina si caratterizza, invece, per l'adozione di un approccio maggiormente permissivo per ciò che riguarda l'impiego dei *social media* da parte dei giudici, con l'obiettivo di valorizzare la loro partecipazione alla vita sociale e pubblica. Tra gli organismi che si inseriscono all'interno di questo modello rientra l'American Bar Association, la quale dal 2013 ha riconosciuto la liceità dei collegamenti *social* instauratisi tra giudici e avvocati, ritenendo un semplice collegamento online inidoneo a pregiudicare l'imparzialità del magistrato. Allo stesso modo, l'American Bar Association apre alla possibilità che i giudici utilizzino le piattaforme digitali a fini elettorali, a condizione che la pagina *social* sia gestita da soggetti terzi

¹⁰⁰ Nell'analisi di queste regolamentazioni si applicherà la sistematizzazione realizzata in S.R. Vinceti, *op. cit.*, 195 ss. In generale, sulla disciplina dell'uso dei *social media* da parte dei giudici negli Stati Uniti cfr. S.V. Jones, *Judges, Friends, and Facebook. The Ethics of Prohibition*, in 24 *Georgetown Journal of Legal Ethics* 281 (2011); N.J. Mitchell, *Judge 2.0. A New Approach to Judicial Ethics in the Age of Social Media*, in 4 *Utah Law Review* 2133 (2012); S. Singh, *Friend request denied: judicial ethics and social media*, in 7 *Case Western Journal of Law, Technology and the Internet* 153 (2016); D. Smith, *op. cit.*, 1-36.

¹⁰¹ Così stabilito in Fla. Sup. Ct., Ethics Advisory Comm., Opinion 2009-20 (November 17, 2009); Okla. Jud. Ethics Advisory Panel, Opinion 2011-3 (July 6, 2011).

¹⁰² Conn. Comm. Jud. Ethics, Opinion 2013-6 («*Extrajudicial Activities; Electronic Social Media; Facebook*») (March 22, 2013).

e che non siano espresse opinioni sugli altri candidati¹⁰³. La stessa impostazione è seguita anche in Utah, New Mexico, Maryland, Kentucky, Ohio e South Carolina, laddove le *opinions* adottate in materia ribadiscono la necessità di consentire la presenza e l'uso dei *social* da parte dei giudici al fine di realizzare la loro piena socializzazione all'interno della comunità di riferimento¹⁰⁴. L'introduzione di ulteriori restrizioni alle interazioni dei magistrati produrrebbe, infatti, l'inauspicato effetto di isolare ulteriormente questi soggetti, aumentando la loro separazione dal resto della cittadinanza¹⁰⁵.

In posizione intermedia tra i due modelli delineati si collocano quegli Stati che, pur permettendo l'uso delle piattaforme digitali, mostrano cautela verso le attività che i giudici possono legittimamente svolgere online. Così, nello Stato di New York e in California si consente, in generale, l'uso dei *social media* ma si limita il compimento di specifiche, o generali, azioni che potrebbero compromettere l'apparenza di imparzialità del giudice¹⁰⁶. Nella stessa direzione si inserisce anche il Massachusetts, laddove si permette l'uso delle piattaforme digitali ma si richiede ai giudici l'obbligo di monitorare le opinioni espresse e le conoscenze instaurate online, affinché non sia pregiudicata l'apparenza di integrità e di imparzialità che caratterizza l'ordine giudiziario¹⁰⁷.

5. Giudici e social media. Una nuova dimensione per l'apparenza di imparzialità? Una prospettiva *de iure condendo* per l'ordinamento italiano

Gli interventi regolatori che negli ultimi quindici anni sono stati realizzati negli Stati Uniti in materia di uso dei *social media* da parte dei giudici

¹⁰³ ABA, Formal Opinion 462 (February 21, 2013) («*Judge's Use of Electronic Social Networking Media*»).

¹⁰⁴ In questo senso Ky. Jud. Ethics. Comm., Opinion 2010-119 (January 20, 2010) («*Judges' Membership on Internet-Based Social Networking Sites*»); Md. Jud. Ethics Comm., Formal Opinion 2012-07 (June 12, 2012) («*Judge Must Consider Limitations on Use of Social Networking Sites*»); N.M. Advisory Comm. C. Jud. Conduct, Opinion (February 15, 2016) («*Advisory Opinion Concerning Social Media*»); S.C. Advisory Comm. Standards Jud. Conduct, Opinion 17-2009 (October, 2009) («*Propriety of a magistrate judge being a member of a social networking site such as Facebook*»); Sup. Ct. Ohio Bd. of Comm'rs Grievances and Discipline, Opinion 2010-7 (December 3, 2010); Utah Ethics Advisory Comm., Opinion 12-01 (August 31, 2012) («*Judges and Social Media*»).

¹⁰⁵ In questo senso S.R. Vinceti, *op. cit.*, 199.

¹⁰⁶ Per lo stato di New York si veda N.Y. St. Advisory Comm. Jud. Ethics, Opinion 11-125 (October 27, 2011); N.Y. St. Advisory Comm. Jud. Ethics, Opinion 13-39 (May 28, 2013); N.Y. St. Advisory Comm. Jud. Ethics, Opinion 14-05 (March 13, 2014); N.Y. St. Advisory Comm. Jud. Ethics, Opinion 20-58 (April 30, 2020); N.Y. St. Advisory Comm. Jud. Ethics, Opinion 21-31 (March 11, 2011). In particolare, con queste *opinions* si è vietato l'*hosting* della pagina ufficiale di un Tribunale su Facebook; la pubblicità delle decisioni dei giudici onorari sui *social media*; e la partecipazione ufficiale ad attività di raccolte fondi organizzate online. Per quanto riguarda la California, invece, si veda Cal. Judges Ass'n Jud. Ethics Comm., Opinion 66 (November 23, 2010).

¹⁰⁷ Mass. Comm. Jud. Ethics, Opinion 2011-6 («*Facebook: Using Social Networking Website*») (December 28, 2011).

costituiscono un importante punto di partenza per una riflessione normativa che si sviluppi in tale senso anche in Italia¹⁰⁸. Negli ultimi tempi sta, infatti, avendo luogo un interessante dibattito sul tema che, seppur ancora limitato, risulta certamente agevolato sia dalle esperienze degli altri ordinamenti giuridici¹⁰⁹, sia dall'adozione di strumenti di *soft law* a livello internazionale¹¹⁰. Con la prospettiva, dunque, di interrogarsi su quali soluzioni possano essere implementate per regolare questo nuovo, ma ormai sempre più attuale, fenomeno, occorre svolgere alcune considerazioni alla luce di quanto osservato in prospettiva comparata nell'ordinamento statunitense. In particolare, due profili rilevanti emergono dalla breve analisi svolta.

In primo luogo, appare evidente che le *opinions* esaminate costituiscono un elemento normativo essenziale nel fornire regole, più o meno precise, su quale debba essere l'impiego dei *social media* da parte degli organi giudiziari, in quanto assicurano un adeguato livello di certezza giuridica in merito a quali comportamenti possano compromettere l'integrità e l'imparzialità dei giudici online e offline. Questo dato costituisce un aspetto fondamentale in quanto testimonia l'importanza che possono assumere interventi di questo tipo in una dimensione che, nonostante la sua innegabile rilevanza, risulta ancora troppo spesso improntata a dinamiche di *laissez-faire* normativo. Ma non è questo l'unico pregio riscontrabile nella scelta regolatoria effettuata dall'ordinamento statunitense. La definizione di quali siano le condotte permesse e vietate in relazione alla presenza dei giudici sulle piattaforme digitali contribuisce a delineare con maggiore precisione anche quali siano i comportamenti sanzionabili alla luce del criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria. Da questo punto di vista, quindi, le regole deontologiche sull'uso dei *social media* da parte dei giudici offrono maggior certezza sulle modalità di applicazione di tale criterio, ponendo in parte rimedio ai problemi di indeterminazione che contraddistinguono l'inquadramento dell'apparenza di imparzialità all'interno dell'ordinamento statunitense.

In secondo luogo, le *opinions* statunitensi, ma in parte anche le *Non-binding guidelines on the use of social media by judges* elaborate dall'United Nations Office on Drugs and Crimes, hanno il pregio di riaccendere l'attenzione sul bilanciamento di interessi e di valori che si rende necessario

¹⁰⁸ A. Lollo, *Libertà di manifestazione del pensiero e uso dei social da parte dei magistrati (a proposito di una recente delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa)*, in *Consulta online*, 3, 2022, 1060 ss.; F. Buffa, *La libertà di espressione dei magistrati e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Questione giustizia*, 9 giugno 2022, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-liberta-di-espressione-dei-magistrati-e-la-convenzione-europea-dei-diritti-dell-uomo>.

¹⁰⁹ Oltre a quanto esaminato in relazione agli Stati Uniti, è opportuno sottolineare come, più di recente, anche Francia, Inghilterra e Galles abbiano riformato i propri codici deontologici giudiziari per inserire regole sullo specifico tema dell'uso dei *social media*. A questo proposito cfr. S. Sica, *Social media e magistratura*, in *Tecnologie e diritto*, 2, 2020, 536 ss.

¹¹⁰ Tra gli atti di *soft law* che in questo contesto assumono rilevanza rientrano le *Non-binding guidelines on the use of social media by judges*, elaborate dall'United Nations Office on Drugs and Crimes, e le linee guida *Public Confidence and the Image of Justice. Individual and Institutional use of Social Media within the Judiciary*, sviluppate queste dallo European Network of Councils for the Judiciary.

nel regolare i comportamenti e le azioni dei giudici dal punto di vista professionale e personale. Da questi atti, infatti, emerge con chiarezza, da un lato, l'esigenza di tutelare l'immagine del giudice di fronte agli occhi dell'opinione pubblica, che, come già ribadito più volte, deve apparire imparziale non solo nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche in tutte quelle circostanze in cui la sua condotta può pregiudicare la fiducia della società nel suo ruolo all'interno dell'ordinamento. Dall'altro lato, risulta però altrettanto evidente la necessità di assicurare anche a questi soggetti il pieno godimento di uno spazio, in questo caso quello digitale, che nell'epoca contemporanea si rivela essenziale per il pieno inserimento dei magistrati all'interno delle dinamiche sociali della propria comunità di appartenenza e per l'esercizio di diritti quali la libertà di manifestazione del pensiero e l'espressione della propria identità personale¹¹¹. Da questo punto di vista, la scelta di elaborare una disciplina in questo settore risulta essenziale per bilanciare adeguatamente i valori qui chiamati in gioco, assicurando così maggior certezza su quando l'autodeterminazione del giudice in relazione alla propria sfera personale debba cedere il passo alla necessità di tutelare la *Rule of Law*.

Alla luce di tali elementi, appare chiaro come la regolamentazione dell'uso dei *social media* da parte dei giudici sia una strada da percorrere anche all'interno dell'ordinamento italiano. Una tale soluzione, infatti, consente non solo di assicurare una più completa tutela a tutti gli interessi che assumono importanza in questa dimensione, ma anche di definire i confini del criterio dell'apparenza di imparzialità giudiziaria nella sua nuova veste "digitale", valutando i meccanismi e le peculiari dinamiche che possono incidere su questo valore nel contesto dei *social media*¹¹². Tuttavia, una simile azione normativa non può esaurirsi nella realizzazione di interventi isolati e di esclusiva natura deontologica che, pur avendo il pregio di fare chiarezza in materia, rischiano di dare origine a uno scenario giuridico frammentato e in alcuni casi eccessivamente flessibile¹¹³. Si ritiene, invece, auspicabile un

¹¹¹ In generale, sul rapporto tra lo sviluppo dell'identità personale e le nuove tecnologie cfr. S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 267 ss.; F. Parruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Napoli, 2022, 48 ss.; G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2007, 511 ss. Per quanto riguarda l'uso delle piattaforme *social* per l'esercizio della libertà di espressione da parte del giudice, questa possibilità è stata riconosciuta nella recente sentenza della Corte EDU *Danilet c. Roumanie*. Per un commento alla decisione e alle sue conseguenze in tema di imparzialità giudiziaria cfr. S. Giannello, *Danielt c. Roumanie: la Corte EDU estende i confini della libertà di espressione dei magistrati a fronte della natura politica del messaggio*, in *DPCE online*, 2, 2024, 1563 ss.

¹¹² In A. Lollo, *op. cit.*, 1070 ss., l'autore evidenzia tutte le problematiche che, anche in termini di apparenza di imparzialità, possono emergere dai meccanismi di "amicizia", "follow", "like" e "repost" che caratterizzano la struttura dei *social* e che non trovano un esatto corrispondente nella realtà.

¹¹³ Il riferimento è qui alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 25 marzo 2021 e alle sentenze della sezione disciplinare nel CSM che, negli anni, hanno contribuito a dettare alcune linee direttrici sui comportamenti leciti e illeciti tenuti dai magistrati sui *social media*. Per una ricostruzione dei contenuti di questi atti cfr. A. Lollo, *op. cit.*, 1068 ss.; C. Bologna, *Magistrati e social media: nuovi mezzi per vecchi problemi?*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2024, 31 ss; F. Dal Canto, *I*

intervento normativo organico che sappia dipanare le incertezze che emergono in relazione a questa nuova realtà, foriera di questioni giuridiche non più ignorabili¹¹⁴.

Marta Fasan
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Trento
marta.fasan@unitn.it

magistrati nell'era dei social tra libertà di espressione ed esigenze di imparzialità, in *Giustizia insieme*, 1 luglio 2024, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-innovazione/3187-i-magistrati-nellera-dei-social-tra-liberta-despressione-ed-esigenze-dimparzialita-francesco-dal-canto>.

¹¹⁴ A questo proposito è interessante osservare come di recente il CSM abbia avanzato l'ipotesi di elaborare delle linee guida, con l'obiettivo di chiarire quali azioni i magistrati possano compiere online. A questo proposito si veda L. Salvato, *Limiti alla comunicazione social extraistituzionale del magistrato ordinario*, in *Giustizia insieme*, 18 giugno 2024, in <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-e-comunicazione/3179-limiti-alla-comunicazione-social-extraistituzionale-del-magistrato-ordinario-luigi-salvato>; In CSM convegno “la magistratura e i social network” confronto tra magistratura, accademia e giornalisti, 17 maggio 2024, in https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/comunicati-stampa/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/in-csm-convegno-la-magistratura-e-i-social-network-confronto-tra-magistratura-accademia-e-giornalisti?inheritRedirect=false.